



**RSU 2022**  
**VOTA FLP**

# MANUALE DI ISTRUZIONI PER LE RSU

---

**Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022**

---

- **STRUTTURA DELLA FLP E SUA PRESENZA NEI COMPARTI DEL PUBBLICO IMPIEGO**
  - **COSA SONO LE RSU**
  - **MANUALE OPERATIVO PER LE ELEZIONI DELLE RSU PRONTUARIO**
- 

Testo elaborato da Pasquale BALDARI, Responsabile del Dipartimento Studi e Legislazione FLP  
e realizzato dal Dipartimento Stampa ed Editoria della FLP





§§§§§

## La presente guida è articolata in tre parti

La prima parte, denominata “**COSA SONO LE RSU**”, descrive le funzioni, i compiti, i diritti e le tutele sindacali, le modalità operative interne, le incompatibilità e la decadenza dei componenti la RSU.

La seconda parte, denominata “**MANUALE OPERATIVO PER LE ELEZIONI DELLE RSU**”, invece è stata ideata per fornire ai nostri responsabili un valido strumento di supporto, con cui affrontare nella pratica, tutte le fasi di svolgimento delle elezioni RSU.

A tal fine questa seconda parte è molto tecnica e particolareggiata, ed è stata realizzata riportando le norme che disciplinano le RSU (accordi e circolari ARAN in materia) opportunamente integrate con commenti frutto delle esperienze già acquisite nelle passate tornate elettorali.

La terza parte, denominata “**IL PRONTUARIO**”, è stata ideata per fornire ai nostri responsabili un valido strumento di consultazione immediata.

§§§§§



## Sommario

STRUTTURE NAZIONALI FLP E RELATIVI RECAPITI .....	6
<b>PRIMA PARTE - COSA SONO LE RSU</b>	
COSA SONO LE RSU .....	12
I COMPITI E LE FUNZIONI DELLE RSU .....	12
I DIRITTI E LE TUTELE DEI MEMBRI RSU .....	13
LE DECISIONI .....	13
LE INCOMPATIBILITA' .....	13
DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO .....	14
EFFETTI SULLE RSU A SEGUITO DI RIORDINO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	16
EFFETTI SULLE RSU A SEGUITO DI RIORDINO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	17
<b>SECONDA PARTE - MANUALE OPERATIVO ELEZIONI RSU</b>	
INDIZIONE DELLE ELEZIONI E TEMPISTICA .....	20
I COMPARTI DOVE SI VOTA.....	21
MAPPATURA DELLE SEDI ELETTORALI .....	25
IL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU .....	27
I COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI.....	28
CHI PUO' E CHI NON PUO' PRESENTARE LE LISTE.....	30
ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO .....	32
IL DIRITTO AL VOTO ("ELETTORATO ATTIVO") .....	32
LE CANDIDATURE ("ELETTORATO PASSIVO") .....	34
LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA .....	36
LA COMMISSIONE ELETTORALE .....	39
LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI .....	39
I COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.....	41
I PRESIDENTI E GLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE.....	45
LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI.....	45
I COMPITI DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI SEGGIO .....	46
IL COMITATO DEI GARANTI .....	47
<b>LE OPERAZIONI DI VOTO.....</b>	<b>49</b>
LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI .....	49
IL LUOGO DELLA VOTAZIONE.....	49
IL SEGGIO ELETTORALE .....	50



IL RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI.....	50
LE SCHEDE ELETTORALI .....	51
LA SEGRETEZZA DEL VOTO .....	51
IL VOTO DI LISTA ED IL VOTO DI PREFERENZA .....	51
LA CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE .....	52
LA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO.....	53
<b>LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO .....</b>	<b>53</b>
LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO .....	53
LO SCRUTINIO DELLE SCHEDE .....	54
LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI.....	55
IL RIPARTO ED ATTRIBUZIONE DEI SEGGI.....	55
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NONCHÉ ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO .....	60
IL VERBALE ELETTORALE FINALE E RELATIVI ADEMPIMENTI .....	61
I RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE .....	64
I RICORSI AL COMITATO DEI GARANTI.....	65
L'INSEDIAMENTO DELLA RSU .....	65
LA TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN .....	66
RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA.....	68
RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI ALL'ARAN.....	70
<b>ALLEGATI</b>	
CCNQ 07.08.1998 "Accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale" .....	72
CCNQ 03.08.2021 PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 .....	98
DPCM 5 novembre 2010, n. 226 Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo. (GU n. 303 del 29-12-2010).....	102
CCNQ 04.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ 19 novembre 2019 di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019 -2021 .....	104
TABELLA N. 2 (art. 17 del Regolamento).....	107
COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI .....	108



COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI.....	111
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI.....	113
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.....	114
CCNQ 07.12.2021 - PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI - TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI .....	115
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165.....	119
VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU - FAC-SIMILE di cui all'art.12, comma 2 Parte I...	125
<b>PARTE TERZA - IL PRONTUARIO</b>	
FIGURE DI RIFERIMENTO .....	127
ISTRUZIONI IN SINTESI.....	127
SCADENZE ED ADEMPIMENTI PIU' IMPORTANTI .....	129
ELENCO DELLA MODULISTICA .....	130
SCHEDE ESPLICATIVE - Comparti Funzioni Centrali e PCM.....	131



## STRUTTURE NAZIONALI FLP E RELATIVI RECAPITI

### SEGRETERIA GENERALE FLP

<b>Marco CARLOMAGNO</b>	Segretario Generale
<b>Lauro CRISPINO</b>	Segretario Generale Aggiunto con funzioni vicarie e Responsabile Area Amministrazione
<b>Luigi Mario ALIBERTI</b>	Responsabile Dipartimento Sviluppo e insediamento
<b>Roberto CEFALO</b>	Responsabile Area Contrattazione
<b>Vincenzo PATRICELLI</b>	Responsabile Dipartimento Politiche economiche e processi di innovazione della pubblica amministrazione
<b>Giancarlo PITTELLI</b>	Responsabile Area Organizzazione
<b>Roberto SPERANDINI</b>	Responsabile Area Sindacale e Gestione Risorse Umane

- ✓ Sede nazionale: via Aniene 14 - 00198 Roma  
Tel. 0642013410 / 0642000358 / 0642010899 - cellulare 393 92 55 731  
e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it) - sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) <http://lnx.flp.it/>

### COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

- 📁 **Coordinamento Nazionale FLP ACT**  
(organizza i lavoratori dell'Agenda Nazionale per la Coesione Territoriale)  
Responsabile Nazionale: **Roberto Cefalo**  
Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)
- 📁 **Coordinamento Nazionale FLP AICS**  
(organizza i lavoratori dell'Agenda Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo)  
Responsabile Nazionale: **Roberto Cefalo**  
Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)
- 📁 **Coordinamento Nazionale FLP AIFA**  
(organizza i lavoratori dell'Agenda Nazionale del Farmaco)  
Responsabili Nazionali: **Daniele Pinna** e **Maura Fiaccavento**  
Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

📁 **Coordinamento Nazionale FLP AFFARI ESTERI**

(organizza i lavoratori del Ministero degli Affari degli Esteri e della Cooperazione Internazionale)

Coordinatore Generale: **Alessio Ciccarella**

Sede: stanza sindacale n. 305 bis piano terra c/o Ministero – piazzale della Farnesina, 1  
00194 Roma - telefono 06 36915433 - fax 06 91659249

sito internet: <https://affariesteri.flp.it/> - e-mail [esteri@flp.it](mailto:esteri@flp.it)

📁 **Coordinamento Nazionale FLP AGID**

(organizza i lavoratori dell'Agazia per l'Italia Digitale)

Responsabili Nazionali: **Antonino Nasone**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

📁 **Coordinamento Nazionale FLP ANG**

(organizza i lavoratori dell'Agazia Nazionale per i Giovani)

Responsabili Nazionali: **Antonino Nasone** e **Andrea Ferrara**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

📁 **Coordinamento Nazionale FLP ANSBC**

(organizza i lavoratori dell'Agazia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati)

Responsabile Nazionale: **Antonino Nasone** e **Debora Fortin**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

📁 **Coordinamento Nazionale FLP AVVOCATURA**

(organizza i lavoratori dell'Avvocatura Generale dello Stato)

Coordinatore Generale: **Raffaele Peri**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 - e-mail: [raffaele.peri@avvocaturastato.it](mailto:raffaele.peri@avvocaturastato.it)

📁 **Coordinamento Nazionale FLP CONSIGLIO DI STATO E TAR**

(organizza i lavoratori del Consiglio di Stato e dei TAR)

Responsabile Nazionale: **Roberto Cefalo**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 - e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

📁 **Coordinamento Nazionale FLP CORTE DEI CONTI**

(organizza i lavoratori della Corte dei Conti)

Coordinatore Generale: **Arturo Benedetti**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 338 71 03 742- e-mail: [arturo.benedetti53@gmail.com](mailto:arturo.benedetti53@gmail.com)



#### 📁 **Coordinamento Nazionale FLP DIFESA**

(organizza i lavoratori del Ministero della Difesa)

Coordinatore Generale: **Maria Pia Bisogni**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 - sito internet: [www.flpdifesa.org](http://www.flpdifesa.org) - e-mail: [difesa@flp.it](mailto:difesa@flp.it)

#### 📁 **Coordinamento Nazionale FLP ECOFIN – AGENZIE FISCALI**

(organizza tutti i lavoratori del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia del Demanio)

Coordinatore Generale: **Roberto Sperandini**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 - sito internet: [www.flpagenziaemef.it](http://www.flpagenziaemef.it) - e-mail: [agenzie-mef@flp.it](mailto:agenzie-mef@flp.it)

#### 📁 **Coordinamento Nazionale FLP EPNE**

(organizza i lavoratori degli Enti Pubblici non economici)

Coordinatore Generale: **Antonio Alberini**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 - e-mail: [epne@flp.it](mailto:epne@flp.it)

#### 📁 **Coordinamento Nazionale FLP GIUSTIZIA**

(organizza i lavoratori del Ministero della Giustizia)

Coordinatori Generali: **Antonino Nasone e Piero Piazza**

Sede: stanza sindacale c/o Ministero – via Arenula, 70 - 00186 Roma - telefono 06 64760274 /  
06 68853024 - sito internet [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) - e-mail: [giustizia@flp.it](mailto:giustizia@flp.it)

#### 📁 **Coordinamento Nazionale FLP INTERNO**

(organizza i lavoratori del Ministero dell'Interno)

Coordinatore Generale: **Dario Montalbetti**

Sede: Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 44 – 00184 Roma - telefono - 06 46547989 06  
4880631 - sito internet: <https://interno.flp.it> - e-mail: [interno@flp.it](mailto:interno@flp.it)

#### 📁 **Coordinamento Nazionale FLP LAVORO INL - ANPAL**

(organizza i lavoratori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro)

Coordinatore Generale: **Angelo Piccoli**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 392 79 65 811 – sito internet <https://lavoro.flp.it> - e-mail: [lavoro-inl@flp.it](mailto:lavoro-inl@flp.it)

#### 📁 **Coordinamento Nazionale FLP MIC**

(organizza i lavoratori del Ministero della Cultura)

Coordinatore Generale: **Rinaldo Satolli**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
sito internet: [www.flpbac.it](http://www.flpbac.it) - e-mail: [bac@flp.it](mailto:bac@flp.it)





#### 📌 **Coordinamento Nazionale FLP MIMS**

(organizza i lavoratori del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili)

Coordinamento Nazionale: **Marco Caiazza, Mauro Caiazza e Lorenzo Campopiano**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: [mit@flp.it](mailto:mit@flp.it) – [caiazzamarco68@gmail.com](mailto:caiazzamarco68@gmail.com)

#### 📌 **Coordinamento Nazionale FLP MISE e ICE**

(organizza i lavoratori del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane)

Responsabile Nazionale: **Roberto Cefalo**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 - e- mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

#### 📌 **Coordinamento Nazionale FLP MITE**

(organizza i lavoratori del Ministero della Transizione Ecologica)

Responsabile Nazionale: **Roberto Cefalo**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

#### 📌 **Coordinamento Nazionale FLP MIUR**

(organizza i lavoratori del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca)

Coordinatore Generale: **Alessandro Losacco**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 – e-mail [miur@flp.it](mailto:miur@flp.it)

#### 📌 **Coordinamento Nazionale FLP Politiche Agricole**

(organizza i lavoratori del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo)

Coordinamento Generale: **Onofria Burgio**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 - e-mail: [onofria.burgio@flp.it](mailto:onofria.burgio@flp.it)

#### 📌 **Coordinamento Nazionale FLP Salute**

(organizza i lavoratori del Ministero della Salute)

Coordinatore Generale: **Daniele Pinna**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: [pinnadaniele@libero.it](mailto:pinnadaniele@libero.it) - [salute@flp.it](mailto:salute@flp.it)

#### 📌 **Coordinamento Nazionale FLP Sicurezza e Trasporti**

(organizza i lavoratori del Ministero dell'ENAC, dell'ANFISA e dell'ANSP)

Coordinatore Generale: **Rosario Concilio**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731 – e-mail: [sicurezzastrasporti@flp.it](mailto:sicurezzastrasporti@flp.it)



## COMPARTO P.C.M.

### ✉ **Coordinamento Nazionale FLP PCM**

(organizza i lavoratori della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Coordinatore Generale: **Antonio De Venere**

Sede: via della Mercede, 96 – 00187 Roma - telefono 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 - e-mail: [ooss.flp@governo.it](mailto:ooss.flp@governo.it)

## COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

### ✉ **CSE FLPL – Dipartimento FLP**

(organizza i lavoratori del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali)

Responsabile Nazionale: **Michele Giuliano**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 - e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

## COMPARTO SANITA'

### ✉ **CSE SANITA' – Dipartimento FLP**

(organizza i lavoratori del comparto della Sanità e della Sanità Privata)

Responsabile Nazionale: **Elena Izzo**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 - e-mail: [cseanita.flp@cse.cc](mailto:cseanita.flp@cse.cc)

## COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

### ✉ **Coordinamento Nazionale FLP SCUOLA**

(organizza i lavoratori del settore SCUOLA)

Coordinatore Generale: **Carmelo Cerenzia**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899

Cellulare 338 94 24 061 - sito internet: <https://scuola.flp.it/> - e-mail: [scuola@flp.it](mailto:scuola@flp.it)

### ✉ **Coordinamento Nazionale FLP RICERCA**

(organizza i lavoratori del settore RICERCA)

Coordinatore Generale: **Sandro Mazzola**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 - e-mail: [sandro.mazzola@flp.it](mailto:sandro.mazzola@flp.it)

### ✉ **Coordinamento Nazionale FLP UNIVERSITA'**

(organizza i lavoratori del settore UNIVERSITA')

Coordinatore Generale: **Rosario Nicita**

Sede: via Aniene 14 - 00198 Roma - telefono 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899

cellulare 393 92 55 731 - e-mail: [flpuniversita@tiscali.it](mailto:flpuniversita@tiscali.it) – [nicitarosario@yahoo.it](mailto:nicitarosario@yahoo.it)



**RSU 2022**  
**VOTA FLP**

# **PRIMA PARTE**

## **COSA SONO LE R.S.U.**



## **COSA SONO LE RSU**

Per effetto dell'accordo tra l'A.Ra.N. e le confederazioni sindacali del 7 agosto 1998, la contrattazione sindacale sui posti di lavoro, che prima dell'accordo era stata prerogativa delle R.S.A. (Rappresentanze Sindacali Aziendali) delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, è demandata alle R.S.U. (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette da tutto il personale e alle OO.SS. territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto in base ai criteri stabiliti nello stesso Contratto.

Le Rappresentanze sindacali Unitarie (in sigla, RSU) costituiscono le rappresentanze sindacali elette direttamente dai lavoratori con mandato triennale e, a livello decentrato locale, fanno parte della delegazione trattante di parte sindacale insieme alle OO.SS. territoriali rappresentative nel Comparto.

Il Decreto Legislativo n. 80/98, che ha modificato il Decreto Legislativo 29/93 (ora D.lgs. 165/2001), assicura certezza giuridica all'elezione delle RSU, anche perché i consensi che le organizzazioni sindacali avranno ricevuto concorreranno (unitamente al dato associativo) a definire la rappresentatività reale che determinerà:

- la titolarità alla contrattazione di 1° livello (ARAN) e di 2° livello (decentrata nazionale e territoriale);
- la validità dei CCNL e dei Contratti Integrativi decentrati di Amministrazione sottoscritti dai soggetti aventi titolo;
- la ripartizione delle agibilità sindacali (aspettative, permessi, ecc.).

Tali elezioni serviranno quindi, anche per misurare la rappresentatività reale delle organizzazioni sindacali a livello nazionale. Il dato elettorale, mediato con il dato delle tessere, costituirà il livello di rappresentatività delle varie sigle sindacali all'interno del loro comparto. Attualmente il livello minimo di tale rappresentatività è fissato al 5%, e solo le sigle che raggiungono tale livello diventano rappresentative e vengono ammesse al tavolo di contrattazione.

Le Organizzazioni Sindacali rappresentative nel Comparto sono titolari di contrattazione di 1° livello (livello ARAN, per il contratto collettivo nazionale di categoria).

Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale diventano titolari di contrattazione nelle Amministrazioni del comparto, sia a livello nazionale (contrattazione decentrata nazionale) sia a livello di Ente ("posto di lavoro") nei posti di lavoro (contrattazione decentrata locale), in tal caso insieme alle R.S.U.

## **I COMPITI E LE FUNZIONI DELLE RSU**

**La RSU sostituisce le rappresentanze sindacali aziendali (RSA)** o altre strutture analoghe delle singole organizzazioni sindacali presenti nei luoghi di lavoro.

Infatti, le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo quadro e che vi abbiano formalmente aderito, s'impegnano, partecipando all'elezione della RSU, a non costituire rappresentanze sindacali aziendali.



Ciò non significa che le singole organizzazioni sindacali non possano creare propri "**terminali associativi**" (comitati degli iscritti) nei singoli posti di lavoro, con rappresentanti accreditati che possono usufruire dei permessi sindacali e delle tutele previste per i dirigenti sindacali anche se la titolarità negoziale è in ogni caso riconducibile alle strutture territoriali di categoria.

Alla RSU è assegnata la titolarità della contrattazione decentrata locale e integrativa che svolgerà assieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto nazionale di lavoro.

Inoltre, in conformità a quanto sarà stabilito dai contratti nazionali, la RSU potrà esercitare in via esclusiva i diritti d'informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali in generale.

## I DIRITTI E LE TUTELE DEI MEMBRI RSU

**Per lo svolgimento dell'attività sindacale**, ai membri la RSU (che subentrano alle R.S.A. nella titolarità dei diritti sindacali e delle competenze contrattuali) al pari delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è garantito il diritto di usufruire di permessi sindacali retribuiti e non retribuiti, il diritto di indire le assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro, il diritto all'uso di locali idonei all'attività e il diritto d'affissione.

**I membri delle RSU hanno inoltre diritto a** tutte le tutele previste per i dirigenti sindacali (divieto di trasferimento, divieto di discriminazione, etc...).

Rimangono esclusivamente in capo alle organizzazioni sindacali le aspettative ed i distacchi e il diritto ad usufruire permanentemente di locali messi a disposizione dalle amministrazioni.

Le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia ricevono un'adeguata tutela che consente loro un'adeguata rappresentanza in seno ai nuovi organismi.

## LE DECISIONI

Le decisioni relative all'attività delle R.S.U. sono assunte a maggioranza dei componenti.

Le decisioni relative all'attività negoziale sul posto di lavoro sono assunte dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto in base ai criteri stabiliti nello stesso Contratto.

## LE INCOMPATIBILITA'

**La carica di componente della R.S.U. è incompatibile** con qualsiasi altra carica rivestita in:

- organismi istituzionali;
- carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.



Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali, senza escludere quelle individuabili in ragione della peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti (ARAN 8 aprile 2004 - Prot. 3072).

Non esiste, pertanto, una casistica delle incompatibilità, né l'Aran può definirla in quanto la natura endosindacale e unitaria della RSU, organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori che assume le decisioni a maggioranza dei propri componenti, esclude che altri soggetti (Aran, Amministrazioni, Organizzazioni sindacali) possano direttamente intervenire sulla sua composizione e sul suo funzionamento. In sostanza la RSU, una volta eletta, vive di vita propria e agisce autonomamente.

Nel caso in cui si rilevi un'incompatibilità, è esclusivamente in capo alla RSU il compito di dichiarare decaduto il componente e di provvedere alla sua sostituzione, dandone comunicazione all'Amministrazione e ai lavoratori interessati. Ciò non significa che, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, le stesse non possano essere evidenziate e segnalate alla RSU, per le eventuali decisioni di competenza. Tale circostanza, comunque, non incide sulle relazioni sindacali nell'Amministrazione in quanto al tavolo della contrattazione integrativa partecipa la RSU nella sua dimensione unitaria e, pertanto, non rileva la posizione del singolo componente.

Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della R.S.U..

## **DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO**

Tutte le RSU attualmente in carica, a prescindere dalla data di costituzione, *“termineranno il proprio mandato nel 2022 e che l'art. 42, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude la possibilità di proroga degli organismi in parola”*. Ciò significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite nel mese di aprile 2018 ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva nel corso del triennio.

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità. (art. 7 comma 1 dell'ACQ 7/8/1998 - parte I come rinnovato dall'art. 3 del CCNQ 9/2/2015)

In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. (art. 7 comma 2 dell'ACQ 7/8/1998 - parte I come rinnovato dall'art. 3 del CCNQ 9/2/2015)

La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. (art. 7 comma 3 dell'ACQ 7/8/1998 - parte I come rinnovato dall'art. 3 del CCNQ 9/2/2015)

Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi

previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. **(art. 7 comma 4 dell'ACQ 7/8/1998 - parte I come rinnovato dall'art. 3 del CCNQ 9/2/2015)**

**Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente comma**, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni. **(art. 7 comma 5 dell'ACQ 7/8/1998 - parte I come rinnovato dall'art. 3 del CCNQ 9/2/2015)**

A seguito **dell'Accordo ARAN 11 GIUGNO 2007** - Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 della parte I dell'ACQ del 7 agosto 1998 - **con il termine "dimissioni"** si intende la cessazione dalla funzione di componente della RSU per tutte le cause soggettive ed oggettive che la determinano (dimissioni o decadenza).

Qualora nel corso del triennio dalla loro elezione le RSU decadano, oltre che per le ragioni precedentemente indicate, anche **per altri motivi** che ne impediscano il funzionamento, dovranno essere avviate le procedure per una nuova elezione (ad esempio, quando per effetto delle dimissioni e dell'impossibilità di sostituzione dei candidati venga meno il numero legale per l'assunzione delle decisioni da parte della RSU stessa) su iniziativa solo delle associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. In tal caso occorre fare riferimento a quanto stabilito **nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 dell'art. 1 comma 3 - parte seconda - del CCNQ 7 agosto 1998**, richiamato anche dalle circolari ARAN prot. n°4999 del 30.03.2001 -punto 3 e prot. n° 3072 del 8 aprile 2004, che prevede:

- La rielezione della RSU **entro i cinquanta giorni** immediatamente successivi alla decadenza, attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima;
- Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi, questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.;
- La nuova RSU eletta, **"a prescindere dalla data di costituzione"**, **resta in carica sino alla rielezione delle RSU "naturali"**.

Diverso si presenta il caso della **decadenza "cosiddetta automatica"** del componente della RSU nel caso in cui il lavoratore non presti più servizio nell'Amministrazione (pensionamento, trasferimento, comando presso altra Amministrazione, etc.), fattispecie che non rientra nel concetto di cui sopra (incompatibilità tra più e diverse cariche). **Poiché la condizione di eleggibilità** (cfr. art. 3, comma 2, parte II dell'Accordo quadro 7 agosto 1998) **alla carica di componente della RSU è che il lavoratore sia in servizio a tempo indeterminato** (sia a tempo pieno che a tempo parziale), **tale condizione deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.**

In sostanza dalla norma citata si evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU non si esaurisce nella condizione di dipendenza, ma è necessaria la presenza in servizio dell'eletto. Anche in questo caso rimane **esclusivamente** in capo alla RSU il compito di provvedere alla sua sostituzione dandone comunicazione all'Amministrazione e ai lavoratori interessati **(ARAN 8 aprile 2004 - Prot. 3072).**



Le parti concordano che **costituisce caso di decadenza automatica** di componente RSU **la cessazione, per qualsiasi causa**, del sottostante rapporto di lavoro o di servizio (**Dichiarazione congiunta n°2 del CCNQ 09.02.2015 per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle RSU per il personale dei Comparti delle PP.AA. e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7.8.1998**)

Con il termine **“Amministrazioni”**, si devono intendere tutte le amministrazioni, aziende ed enti, che sono i **luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie**. Le “sedi o strutture periferiche” delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate con la dizione “strutture amministrative interessate” (**CCNQ 07.08.1998 Comma 3 dell'art. 1 Obiettivi e finalità**). Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro (**Punto 1 lettera b) Accordo integrativo 03.11.1998 - Comparto Ministeri**).

## **EFFETTI SULLE RSU A SEGUITO DI RIORDINO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

**(CCQ 09.02.2015 per le modifiche all'ACQ per le RSU e Regolamento elettorale 07.08.1998)**

### **Art. 2**

#### **Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici**

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono assegnati.

2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.



3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.
4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998.
5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 – Parte Prima – ACQ del 7 agosto 1998 per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino.
6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi il CCNQ del 13 marzo 2013.

## **EFFETTI SULLE RSU A SEGUITO DI RIORDINO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

**(ACCORDO 13.03.2013 su integrazione e modificazioni dell'ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei Comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto SCUOLA)**

### **Art. 1**

- 1 - Qualora a seguito di **diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche** si sia verificato o si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla **creazione di nuove istituzioni scolastiche**, i rappresentanti delle RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.
- 2 - **Per ogni istituzione scolastica, come individuata a seguito del dimensionamento** di cui al comma 1, **esiste un'unica RSU.**
- 3 - **In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all'art. 4, parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento,** i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU **esclusivamente nell'istituzione scolastica ove sono in servizio.** Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica.
- 4 - Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso l'istituzione scolastica **il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due**, le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo ovvero entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU, ove successiva.
- 5 - **Nelle more delle elezioni** di cui al comma 4, **e comunque per un massimo di 50 giorni**, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.



6 - In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 **non si dà luogo alla sostituzione** di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998. **In deroga alla regola generale, la RSU decade unicamente laddove restino in carica meno di due componenti**. In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.

#### Art. 2

#### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle **istituzioni scolastiche soggette a processi di riordino**, **nel caso di ulteriori modifiche organizzative**, le parti si potranno incontrare per valutare la necessità di provvedere all'adeguamento del presente accordo.



**RSU 2022**  
**VOTA FLP**

## **SECONDA PARTE**

# **IL MANUALE OPERATIVO DELLE ELEZIONI RSU**

## INDIZIONE DELLE ELEZIONI E TEMPISTICA

(Protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali del 07.12.2021)

L'elezione delle RSU è promossa, congiuntamente o disgiuntamente, dalle associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito all'accordo quadro.

Le elezioni RSU per il personale non dirigente del prossimo **aprile 2022**, sono state **indette** con il **protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali del 07.12.2021 (art. 1)** e si terranno nei giorni **5-6-7 aprile 2022 (artt. 1 e 3 del protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali del 07.12.2021)**.

Le OO.SS territoriali, o le proprie articolazioni aziendali, ne daranno comunicazione alle lavoratrici ed ai lavoratori delle singole amministrazioni, mediante affissione nell'apposito albo dell'amministrazione.

### Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

<b>31 gennaio 2022</b> lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
<b>1° febbraio 2022</b> martedì	- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
<b>10 febbraio 2022</b> giovedì	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
<b>16 febbraio 2022</b> mercoledì	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
<b>25 febbraio 2022</b> venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
<b>24 marzo 2022</b> giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
<b>5-6-7 aprile 2022</b> mart-merc-gio	votazioni
<b>8 aprile 2022</b> venerdì	Scrutinio
<b>8 -14 aprile 2022</b> da ven a gio	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
<b>19-27 aprile 2022</b> da mart a merc	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia



**RSU 2022**  
**VOTA FLP**

Le elezioni si svolgono contestualmente **in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni** definiti nel vigente CCNQ del 3 agosto 2021 nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 (**artt. 1 del protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali del 07.12.2021**).

Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

**Il primo giorno delle votazioni (5 aprile 2022)** è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale – o dei seggi qualora le Commissioni elettorali, in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, decidano di allestire più seggi che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU - nonché per le operazioni di voto.

È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (**7 aprile**), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo dell'amministrazione.

Pertanto, **i giorni 5-6-7 aprile 2022** sono dedicati alle **votazioni**.

Il giorno **8 aprile 2022** è dedicato esclusivamente allo **scrutinio**. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo anche lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente il giorno 8 aprile 2022. Conseguentemente, nella singola amministrazione **non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio**.

Si ribadisce che a prescindere dalla data di costituzione, **tutte le RSU delle amministrazioni ricomprese nei comparti indicati devono essere rielette**.

Si precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei **Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**, si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni).

## **I COMPARTI DOVE SI VOTA**

Le elezioni si svolgeranno nei giorni **5, 6 e 7 aprile 2022** contestualmente in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente **CCNQ del 3 agosto 2021** nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 (**artt. 1 del protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali del 07.12.2021 e § 2. della circolare Aran n°1 del 27 gennaio 2022**).

Le lavoratrici e i lavoratori pubblici eleggeranno, a suffragio universale e a voto segreto, le loro RSU in tutti i luoghi di lavoro dei seguenti comparti ed enti:

- A) Comparto delle Funzioni centrali;
- B) Comparto delle Funzioni locali;
- C) Comparto dell'Istruzione e della ricerca;
- D) Comparto della Sanità;
- D) Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<b>CCNQ 3 agosto 2021 per la definizione dei comparti e aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021)</b>
---

## Comparto delle Funzioni Centrali

Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:

**I.**

- Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL;
- Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA;
- Agenzia Nazionale per i Giovani;
- Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro – ANPAL;
- Agenzia per la Coesione Territoriale;
- Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo;
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE;
- Agenzia per l'Italia digitale – AGID;
- Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC;
- Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR;
- Agenzia Nazionale per la meteorologia e climatologia – ItaliaMeteo;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;
- Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;
- Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**II.:**

- Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

**III:**

- Accademia nazionale dei Lincei;
- Aero Club d'Italia;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;
- Automobile Club d'Italia – ACI;
- Autorità di Bacino Distrettuali;
- Autorità per la Laguna di Venezia;
- Club Alpino Italiano – CAI;
- Consorzio dell'Adda;
- Consorzio dell'Oglio;
- Consorzio del Ticino;

- Ente nazionale per il Microcredito – ENM;
- Enti Parco nazionali;
- Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
- Ente strumentale della Croce Rossa Italiana;
- Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;
- Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS;
- Lega italiana per la lotta contro i tumori;
- Lega navale italiana;
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI
- Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;

#### IV:

- Ente nazionale aviazione civile – ENAC;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANFISA;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.

## Comparto delle Funzioni Locali

Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti
- Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

## Comparto dell'Istruzione e della ricerca

Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da:

- I. :
- Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
- II. :
- Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti Superiori di Studi Musicali;

**III. :**

- Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;

**IV. :**

- Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA;
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);
- Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA;
- Istituto italiano di studi germanici – IISG;
- Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INdAM;
- Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;
- Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- Istituto nazionale di statistica – ISTAT;
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI;
- Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN;
- Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP;
- Istituto superiore di sanità – ISS;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";
- Stazione zoologica "Antonio Dohrn";

**V. :**

- Agenzia spaziale italiana – ASI.

**VI. :**

- Personale ex ISPESL transitato all'INAIL ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.L. 78/2010 e personale ex ISFOL transitato all'ANPAL ai sensi dell'art. 4, comma 9, del d.lgs. n. 150/2015.

## **Comparto della Sanità**

Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;
- Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;



- Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
- Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica;
- Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 – ARES 118;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna – AREUS;
- Azienda Zero;
- Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale -ESTAR;
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS;
- Agenzia Regionale di coordinamento per la salute – ARCS;
- Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo – ACSS;
- Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia - AReSS Puglia;
- Azienda ligure sanitaria della regione Liguria – A.LI.SA.;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP;
- Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
- Altri enti del servizio sanitario.

**ART. 3 COMMA 1 DPCM 5 novembre 2010, n. 226**

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

**MAPPATURA DELLE SEDI ELETTORALI****§ 3 della Circolare ARAN n° 1 del 27 gennaio 2022**

**È prevista l'elezione di una unica RSU** nelle amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità nonché nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e nelle Università.

In tali enti l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

Per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili dal Ministero dell'Istruzione (fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU ) e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) (fornirà l'elenco delle istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici Consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971), alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta. Il MUR fornirà l'elenco delle Accademie, Conservatori di musica, Istituti superiori di



studi musicali e ISIA. (**DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 al “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale dei Comparti - Tempistica delle procedure elettorali.” sottoscritto il giorno 7 dicembre 2021).**

**Sono previste più sedi di elezione della RSU** nelle amministrazioni del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU occorre fare riferimento agli **appositi Protocolli** (mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU) che le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche hanno definito con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto di riferimento entro l'11 gennaio 2022. In merito si rinvia alla **circolare A.Ra.N. n.1 del 2021 (nota prot. 8535 del 10 dicembre 2021).**

**N.B.: Le “mappature” delle sedi RSU, saranno inviate tempestivamente a tutti i responsabili periferici FLP da parte delle Strutture Nazionali interessate.**

Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **11 gennaio 2022**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **14 gennaio 2022**. La trasmissione all'A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato *Excel* all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@pec.aranagenzia.it](mailto:protocollo@pec.aranagenzia.it). (**Art. 2 del Protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali del 07.12.2021**).

Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità nonché le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

L'adempimento è particolarmente importante sia perché permette all'Aran di dotarsi di una corretta e compiuta “anagrafe” delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta dei dati, sia perché solo dopo aver ricevuto le mappature, l'Agenzia potrà avviare la registrazione dei **Responsabili di ogni singolo posto di lavoro sede di elezione RSU (RLC)**, per consentire agli stessi la trasmissione dei verbali elettorali.

Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, al personale trasferito nei ruoli delle amministrazioni, cui sono attribuite le relative funzioni, continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tali dipendenti apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

## IL NUMERO DEI COMPONENTI LE RSU

Il numero dei componenti delle RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti dell'Amministrazione aventi diritto al voto.

L'art. 4 della PARTE 1<sup>a</sup> del Regolamento per la elezione delle RSU nelle Amministrazioni pubbliche (CCNQ del 7 agosto 1998) prevede che, in ogni caso, il numero dei componenti RSU non possa essere inferiore a:

- a) tre componenti nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti.
- b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);
- c) altri 3 tre ogni 500 o frazione di 500 nelle amministrazioni che occupano da 3001 dipendenti in poi (che si sommano ai 33 componenti previsti sino a 3000 dipendenti).

Gli accordi integrativi di comparto, sottoscritti dall'ARAN e dalle OO.SS. rappresentative, hanno definito, per ciascun comparto, una diversa composizione delle RSU. (Art. 4 del Protocollo ARAN-Conf. Sindacali del 07.12.2021).

Gli accordi di cui trattasi sono i seguenti:

- accordo integrativo del 16 ottobre 1998 dell'ex comparto **Servizio sanitario nazionale**: comparto Sanità;
- accordo integrativo del 22 ottobre 1998 dell'ex comparto **Regioni e Autonomie locali**: comparto Funzioni Locali;
- accordo integrativo del 3 novembre 1998 dell'ex comparto **Ministeri**: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ del 13 luglio 2016 e PCM;
- accordo integrativo del 3 novembre 1998 dell'ex comparto **Enti pubblici non economici**: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016.

Negli ex comparti Università e Ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella prevista dall'art. 3 del CCNQ del 7 agosto 1998.

Mantengono tuttora la loro validità gli **accordi integrativi di comparto**, sopra indicati per **Enti pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Servizio sanitario nazionale**, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni (allegati alla fine della 2<sup>a</sup> parte della guida)

Nel **Comparto delle Funzioni Centrali** (ex Ministeri, ex Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici Non Economici) e nel **Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri** l'accordo integrativo del 3 novembre 1998 combinato con le disposizioni del CCNQ del 7 agosto 1998, per quanto attiene al numero di componenti RSU da eleggere, prevede la seguente configurazione:

- a) 3 componenti nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti;
- b) 5 componenti nelle amministrazioni da 51 a 100 dipendenti;
- c) 7 componenti nelle amministrazioni da 101 a 200 dipendenti;

- d) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 201 a 3000, in aggiunta ai 7 componenti previsti sino ai 200 dipendenti;
- e) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni da 3001 in poi, in aggiunta ai 37 componenti previsti sino a 3000 dipendenti.

[Vedere la "SCHEDA ESPLICATIVA" \(ultima pagina\), nel prontuario della guida.](#)

## I COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI

(§ 15. Circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022)

L'amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro.

L'amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.

L'amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 1 febbraio 2022, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali, che ne facciano richiesta, gli elenchi alfabetici generali degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) articolati in lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, nonché distinti per sesso. A richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti **sottoelenchi**, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di autonoma elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali distaccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale (cfr. § 8 e 10 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022).

**N.B.:** A tal riguardo, può essere utilizzato lo schema di cui alla "scheda n. 1" della Modulistica predisposta dalla Federazione.

L'Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori, sono:

- la messa a disposizione:
  - del locale per la Commissione elettorale;
  - dei locali per il voto;
  - del materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...);

- della stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
- della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- curare la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- curare l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con l'UTG).

L'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti **utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro (vedi § 9 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022).**

Al proposito si evidenzia che **i componenti delle commissioni elettorali, gli scrutatori e presidenti di seggio**, espletano gli adempimenti di loro competenza **durante le ore di servizio**.

L'amministrazione deve **trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo**, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale. La trasmissione avviene **per via telematica con le modalità indicate dall'ARAN**.

L'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran, **tempestivamente e comunque entro il 27 aprile 2022**, i dati contenuti nel verbale elettorale. Tale trasmissione può avvenire **esclusivamente** mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle amministrazioni pubbliche del sito internet [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it). (**§ 11 e al punto F) della Circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022**).

#### **Circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022 - Premessa.**

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'Aran esclusivamente mediante procedura online. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è presente un'Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla **registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC)**. Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 3 del Protocollo del 4 dicembre 2017, **dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto**, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile al link <https://www.aranagenzia.it/aran/>.

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU”. Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un **Responsabile del Procedimento (RP)** verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

## CHI PUO' E CHI NON PUO' PRESENTARE LE LISTE

### Possono presentare le liste elettorali

- 1) **Senza alcun adempimento** relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni (**art. 3 comma 2 Protocollo integrativo ARAN-Confederazioni Sindacali del 07.12.2021, vedere testo allegato**).
- a) tutte le **organizzazioni sindacali di categoria rappresentative** nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021 (**CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019**):
- **Comparto Funzioni Centrali**: CISL FP, FP CGIL, UIL PA, CONFSAL UNSA, **FLP**, USB PI, CONFINTESA FP.
  - **Comparto PCM - ART. 3 D.P.C.M. 05.11.2010 n° 226**: SNAPRECOM, USB PI, CISL FP, **FLP**, SIPRE, FP CGIL.
  - **Comparto Sanità**: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, NURSIND, NURSING UP.
  - **Comparto Istruzione E Ricerca**: CISL FSUR, FLC CGIL, FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS, ANIEF.
  - **Comparto Funzioni Locali**: FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI.
- b) tutte le **organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali del 07.12.2021** (CGIL, CISL, UIL, **CGS**, CISAL, CONFSAL, **CSE**, USB) e alle confederazioni firmatarie **dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998** (CISL - CGIL - UIL - CONFSAL - CISAL - RDB-CUB - UGL). Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale; (**art. 3 comma 2 del Protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali del 07.12.2021, vedere testo allegato**).
- c) Le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni. (**art. 3 comma 2 del Protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali del 07.12.2021, vedere testo allegato**).
- 2) **Devono, invece, presentare** lo statuto e atto costitutivo, alla formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché alle norme sui



servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine ultimo fissato al **25 febbraio 2022**, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lettere a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista oppure potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia. **(art. 3 comma 3 del Protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali del 07.12.2021).**

- 3) Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un **attestato di mero deposito in carta semplice**. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza. **(§4 Circolare Aran n°1 del 27 gennaio 2022).**

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 nonché quella di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. può essere presentata all'Aran, che rilascia **un apposito attestato in carta semplice**. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso. **(§4 Circolare Aran n°1 del 27 gennaio 2022).**

È importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo all'Aran di **pre-inserire nella procedura di rilevazione online** i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, **le organizzazioni sindacali possono depositare presso l'Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste (25 FEBBRAIO 2022)**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni **(§4 Circolare Aran n°1 del 27 gennaio 2022).**

La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire **l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU**. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all'Agenzia. In tale ultimo caso è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni **(§4 Circolare Aran n°1 del 27 gennaio 2022).**

- 4) L'Aran pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli **attestati**. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l'Aran, anziché direttamente alle Commissioni elettorali. Si ricorda che in questo caso l'O.S. dovrà depositare l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza **(§4 Circolare Aran n°1 del 27 gennaio 2022).**

## Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali

### Non possono presentare le liste elettorali (§5 Circolare Aran n°1 del 27 gennaio 2022):

- a. **le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto**, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
- b. **le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto** e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l'accertamento della rappresentatività sindacale;
- c. **le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro**;
- d. **le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo**;
- e. **i dipendenti attraverso proprie liste**, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

E' compito della commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, **non accettandole** ove non rispondano ai requisiti richiesti.

## ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO

### **IL DIRITTO AL VOTO** **("ELETTORATO ATTIVO")**

#### **HANNO DIRITTO A VOTARE** **(§8 Circolare Aran n°1 del 27 gennaio 2021)**

La normativa relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015.

1. In particolare la nuova disciplina riconosce **l'elettorato attivo (diritto di voto)**: a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato **in forza nell'amministrazione alla data di inizio delle votazioni (5 aprile 2022)**, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (*rientrano in questa casistica tutte le*



*forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in **assegnazione provvisoria o temporaneamente** assegnato presso l'amministrazione sede di elezione, personale **in comando o fuori ruolo** da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, **personale beneficiario di prerogative sindacali**).*

2. Dal diritto di voto **sono, comunque, esclusi**:
  - il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
  - il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
  - il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
  - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran (*es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.*);
  - il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".
3. **Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (31 gennaio 2022) e la data di votazione (5 aprile 2022)** ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
4. **Il diritto di voto si esercita in una unica sede.**
5. È sempre compito delle commissioni elettorali **controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto** presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (*es. personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi*).
6. **Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi** esercita il diritto di voto solamente nell'Istituzione scolastica ove presta l'attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori.

## **NON HANNO DIRITTO A VOTARE**

### **Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo:**

- **I lavoratori con contratto a tempo determinato, anche se rinnovato, con contratti di collaborazione e a progetto, con contratti di formazione lavoro e utilizzati in attività socialmente utili, qualora non rientrino nelle procedure di stabilizzazione di cui sopra.** (il cui rapporto di lavoro NON È STATO prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali) **(ARAN 25 settembre 2007 – Prot. 8004);**
- **I lavoratori, siano essi a tempo determinato o a tempo indeterminato, a cui è applicato un CCNL diverso da quelli stipulati all'ARAN** (di diritto privato ovvero di settore privato quali agroalimentari, chimici, forestali, etc. vale a dire il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato). La ragione di tale esclusione è da rinvenire nella previsione di legge per cui la percentuale di voti ottenuta dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle RSU

concorre, assieme a quella relativa alle deleghe, al requisito minimo del 5% necessario per l'ammissione alle trattative nazionali. Se così non fosse un lavoratore a cui viene applicato un contratto non stipulato all'Aran, ad es. il CCNL dei vivaisti, concorrerebbe con il suo voto a determinare i sindacati rappresentativi ammessi a stipulare un CCNL che non lo riguarda; **(ARAN 25 settembre 2007 – Prot. 8004);**

- **I lavoratori - ex LSU - della Regione Sicilia** in quanto, pur prorogati in servizio (dal 2005 o dal 2006) con un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata quinquennale, al momento non rientrano tra gli aventi titolo a procedure di stabilizzazione. **(ARAN 25 settembre 2007 – Prot. 8004);**
- **il personale con qualifica dirigenziale**, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- **il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;**
- **il personale con contratto di consulenza** (art. 7 del D.lgs. 165/2001) o comunque "atipico".

## **LE CANDIDATURE** **("ELETTORATO PASSIVO")**

### **POSSONO CANDIDARSI**

La nuova formulazione dell'art. 3 dell'ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall'CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l'**elettorato passivo** (possibilità di candidarsi):

- **A tutto il personale che**, candidato nelle liste per l'elezione della RSU, **risulti in servizio a tempo indeterminato** (sia a tempo pieno che a tempo parziale); **(PARTE 2^ ART 3 comma 2 CCNQ 7.8.1998);**
- **in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM)**, ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
- **nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM)** ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

## Precisazioni:

- I dipendenti che si trovano in posizione di **comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea** presso altre amministrazioni (o presso un altro ufficio della stessa amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) esercitano l'elettorato attivo presso l'amministrazione (o la sede) di assegnazione. In merito va osservato che le summenzionate forme di assegnazione del personale rivestono carattere di temporaneità, con la conseguenza che, laddove a tale personale venisse riconosciuto l'elettorato passivo nell'amministrazione ove è utilizzato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente eletto, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell'intera RSU. Conseguentemente **le parti, al fine di contemperare l'esigenza della stabilità della RSU con il diritto all'elettorato passivo di detti dipendenti, hanno ritenuto opportuno prevedere che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l'amministrazione di provenienza. Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea** ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 o dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. **Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo.**
- **Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione** ove, alla data del **1° febbraio 2022** risulti in servizio solo o prevalentemente **personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche**, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell'amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'Aran. **L'eccezione** si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto. Peraltro, in questo caso, se si applicasse la regola alla lettera, escludendo il personale comandato dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.
- **Possono essere candidati i sottoscrittori della lista**, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.
- **È possibile candidarsi in una sola lista.** Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.
- **Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura**, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Tuttavia sarebbe opportuno, per la trasparenza della candidatura stessa, che le singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione della candidatura.
- **Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale** nelle cui liste è presentato.
- **La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l'elezione**, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

## NON POSSONO CANDIDARSI

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

## LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA

(CCNQ 07.08.1998, Protocollo ARAN-Confederazioni Sindacali 07.12.2021)

Per chi può presentare le liste elettorali per l'elezione della RSU, si rinvia alla sezione del presente manuale “ ”

L'art. 4 comma 2 della Parte Seconda del regolamento elettorale 07.08.1998 indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista: “Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione”.

**(Vedere la scheda esplicativa allegata)**

La raccolta delle firme per la presentazione delle liste **inizia il 1° febbraio 2022 e termina il 25 febbraio 2022**, ultimo giorno utile per la presentazione delle liste.

**Ogni lavoratore può firmare per una sola lista**, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo **presentatore**, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa. In questo caso la delega deve essere allegata alla lista).

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

**Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa** nel solo caso in cui sia un dipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU.



La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. **L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale** che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

**In caso di invio della lista tramite PEC**, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità.

Al fine di facilitare la procedura di **autenticazione della firma da parte dell'amministrazione interessata** (dirigente del servizio preposto o dipendente all'uopo delegato) (ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell'amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che **l'amministrazione non può, se richiesta, rifiutare di provvedervi** rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:

**AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
attesto che il Sig./ra (presentatore/trice della lista) \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ identificato/a con documento (indicare tipo ad es.  
carta d'identità o equipollente) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ **ha apposto la firma in  
mia presenza.**

Luogo e Data

**Timbro Amministrazione**  
**Firma**

I presentatori di lista garantiscono **sull'autenticità delle firme dei lavoratori.**

**Le liste possono essere presentate dal 1° febbraio 2022 al 25 febbraio 2022**, ultimo giorno utile.

**La commissione elettorale comunica**, attraverso affissione all'albo dell'amministrazione o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet aziendale, **l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza (25 febbraio 2022)**, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. **Nel solo caso in cui l'amministrazione sia chiusa nella giornata del 25 febbraio 2022** - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione elettorale



non possa operare (es. festività locale, altre circostanze eccezionali che comportino la chiusura degli uffici), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

**È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.**

**Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio dell'amministrazione** che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale **e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale.**

**Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC.** In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa **(25 febbraio 2022)**. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione elettorale o dell'amministrazione.

**Per individuare l'ordine di arrivo**, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione elettorale o dell'amministrazione.

**Nel caso di liste presentate contemporaneamente**, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

**Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta.** È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

N.B.: La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso la denominazione esatta della federazione sindacale (nel nostro caso, la FLP) e non delle singole sigle che la compongono o che sono affiliate o aderenti, utilizzando il modello "scheda n. 2" della modulistica approntata dalla Federazione.

È interesse della organizzazione sindacale **verificare** che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

**Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista** e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

**L'ammissione della lista elettorale** è compito esclusivo della commissione elettorale e l'amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.

**Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.** A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (**per eccesso o per difetto**).

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l'amministrazione deve darne **immediata** comunicazione all'Aran mediante invio di e-mail all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it.

[Vedere la "SCHEDE ESPLICATIVA" \(ultima pagina\), nel prontuario della guida.](#)

## LA COMMISSIONE ELETTORALE

### LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI

(§ 9 Circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022)

I componenti della commissione elettorale **sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste** (dal 1° febbraio 2022 al 25 febbraio 2022) e devono essere indicati **tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione cui si vota**, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.

In presenza di **amministrazioni sede unica di RSU**, articolate in più sedi di servizio, il componente della commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'amministrazione, **indipendentemente dalla sede di lavoro** (principale o distaccata).

**Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più sedi di elezione RSU** (es. Ministeri articolati in più dipartimenti aventi sede in un unico stabile) il componente della commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la sede stessa.

**Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti** a tempo indeterminato o determinato ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

L'amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della commissione elettorale, **che possono essere effettuate esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste**, anche qualora queste ultime siano state presentate tra l'insediamento (**10 febbraio 2022**) e la costituzione formale (**16 febbraio 2022**) della Commissione stessa..

**Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15**, **la commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti** ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. **Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni**, sarà cura dell'amministrazione chiedere **alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste** di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. **Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti**, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.





**Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione.** Se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la Commissione elettorale. [Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.](#)

La commissione elettorale deve essere insediata entro il **10 febbraio 2022** e formalmente costituita entro il **16 febbraio 2022**. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, **non appena siano pervenute almeno tre designazioni** (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, [può essere insediata ed operare anche prima del 16 febbraio 2022](#), salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

**Le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'amministrazione a ciò preposto**, cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della commissione elettorale nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. **Da tale comunicazione la Commissione si considera insediata.**

**Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti sono consegnati direttamente a quest'ultima.**

Il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale **non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva.** Infatti, poiché i componenti della Commissione devono essere indicati nelle liste elettorali e quest'ultime possono essere presentate sino al giorno **25 febbraio 2022**, [la Commissione elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo termine.](#) In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.

L'amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione elettorale. **Se alla data del 25 febbraio 2022 - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato**, l'amministrazione dovrà rilevare **la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU** in quella sede di lavoro e darne **immediata** comunicazione all'Aran mediante invio di e-mail all'indirizzo [protocollo@pec.aranagenzia.it](mailto:protocollo@pec.aranagenzia.it). Si rammenta, in ogni caso, che, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, la RSU è soggetto necessario della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.

Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di **consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.**



Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è espresso Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515.

### **Il componente la Commissione Elettorale dovrà dichiarare di non volersi candidare.**

**N.B.:** Per la designazione del nominativo (preferibilmente un iscritto tra i lavoratori dell'Ufficio interessato) quale componente **FLP** nella Commissione elettorale, che deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio competente, al massimo **entro il 25 febbraio 2022** (data ultima di presentazione della lista), si deve utilizzare il modulo **"scheda n. 3"** della modulistica predisposta dalla Federazione. La scheda n. 3 va sottoscritta contestualmente dal responsabile della FLP e dal lavoratore designato che rilascerà così, sempre nei confronti dell'Amministrazione, **una dichiarazione di accettazione della nomina e la contestuale rinuncia alla candidatura per la elezione della R.S.U.**

## **I COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

**(§ 10 Circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022)**

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E', pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, **colmare le lacune** stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, facendo anche riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito si fornisce un sunto delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della Commissione elettorale, la quale:

- 1 **Nella prima seduta plenaria elegge il presidente** e, in ragione delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, **definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi (dal 5 al 7 aprile 2022)** ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo dell'amministrazione tutti i dipendenti elettori. La commissione elettorale, in ogni caso, **non può modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi** che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di **favorire la massima partecipazione al voto del personale**, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso **sino al giorno 8 aprile 2022**, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale.

**N.B.: Per la nomina del presidente il regolamento non indica specifiche modalità di elezione.** Si ritiene che, in caso di disaccordo, la decisione possa essere assunta a maggioranza ovvero ricorrendo, **in subordine**, alle seguenti ipotesi:

- a) la **FLP**, ad esempio, indica il proprio candidato e in caso di disaccordo con le altre associazioni si può procedere ad un sorteggio con gli altri candidati;
- b) ha diritto alla nomina l'associazione che per prima ha presentato la lista;
- c) ha diritto alla nomina il designato più anziano;
- d) ha diritto alla nomina l'associazione più rappresentativa in quel luogo di lavoro.

2 Subito dopo il proprio insediamento, la Commissione elettorale **acquisisce dalla amministrazione l'elenco generale dei dipendenti che hanno diritto di voto (elettori)**, suddiviso in ordine alfabetico e distinto per sesso. Si rammenta che l'amministrazione è tenuta (**sin dal 1° febbraio 2022**) a fornire tali elenchi sia alle associazioni sindacali sia alla Commissione elettorale.

3 **Riceve le liste elettorali.**

4 **Verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità.**

**N.B.:**

**Esiste incompatibilità con lo status di RSU per coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, e che comunque ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle OO.SS che partecipano alle elezioni. Al momento possono essere candidabili ma non possono essere componenti la RSU. Ciò significa che se eletti, dovranno dimettersi e subentra il primo dei non eletti.**

5 **Esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature.** Compete, infatti, **esclusivamente** alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste.

- Le Commissioni elettorali devono **autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione** (*ad es. autocertificazione, candidature, ecc.*), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti al proposito.
- In caso di rilevazione di **difetti meramente formali** nella presentazione delle liste, la commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. **Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce.** Anche in questi casi la Commissione assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. **Le decisioni della commissione elettorale sulle**

controversie instauratesi prima della data delle elezioni, in analogia a quanto previsto dall'art. 18, Parte II del ACQ 7.8.1998, devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

- **Le liste presentate ed i relativi candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori** mediante **affissione** all'apposito albo dell'amministrazione **almeno otto giorni prima (24 marzo 2022)** della data fissata per le votazioni (**5, 6 e 7 aprile 2022**);
- 6 Conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, **comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata è considerata idonea o meno**;
  - 7 **Definisce**, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, **i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi)** con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto.
  - 8 **Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione**. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, **possono essere stabiliti più luoghi di votazione** in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di **evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto**. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. **I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico**.
  - 9 **I luoghi ed il calendario delle votazioni** devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
  - 10 **Predisporre il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa** verificando, con scrupolosità, che **le denominazioni** delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati **l'ordine di presentazione** delle liste elettorali (Se le liste - in tutto o in parte - sono state presentate contemporaneamente, la commissione procederà ad un sorteggio.) nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale (CCNQ 7 agosto 1998) vale a dire **con la stessa evidenza**.
    1. Il fac-simile di scheda elettorale dovrà essere consegnato all'Amministrazione per **la stampa delle schede elettorali**.
    2. È opportuno che le schede elettorali siano stampate in modo tale da **permettere che siano piegate**.
    3. **Il numero delle schede da stampare** è determinato in rapporto al numero dei dipendenti che hanno diritto di voto, maggiorate di un congruo numero, secondo quanto la commissione elettorale indicherà all'amministrazione.

- **Per le Amministrazioni che occupano fino 200 dipendenti**, le schede dovranno riportare nome e cognome del candidato.
  - **Per le amministrazioni con più di 200 dipendenti**, deve essere predisposto un manifesto con riportate le liste e il nome e cognome dei candidati, sempre in ordine di presentazione, da affiggere all'entrata di ogni seggio.
- 11 Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni. **I seggi dovranno essere organizzati in modo tale che la segretezza del voto sia assicurata** e, inoltre, dovranno essere dotati (a cura della commissione elettorale) di tutto il materiale necessario per le operazioni di voto (matite copiative, urne elettorali che garantiscano la chiusura finale, cancelleria, copia del regolamento elettorale, schede elettorali, manifesti, elenco dei votanti al seggio, ecc.).
  - 12 Predisporre l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio. In rapporto alle dimensioni dell'azienda o dell'ente, della sua articolazione, anche territoriale, la commissione elettorale può predisporre uno o più seggi elettorali. In questo ultimo caso, dovrà suddividere gli elettori per i vari seggi, utilizzando sotto elenchi del personale che le amministrazioni hanno l'obbligo di fornire e consegnarne copia ai presidenti del seggio elettorale.
  - 13 In caso di modificazioni del numero dei dipendenti con diritto di voto nel corso delle votazioni a seguito di trasferimenti, nuove assunzioni, la Commissione elettorale provvederà ad **integrare l'elenco precedentemente fornito** e i componenti del seggio provvederanno alla firma della scheda aggiuntiva.
  - 14 A cura della Commissione elettorale, **ogni seggio sarà munito di una urna elettorale**, idonea ad una regolare votazione **chiusa e sigillata** sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
  - 15 Nomina il presidente di seggio (nella sua prima riunione plenaria) e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. **Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista** la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
    - Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.
  - 16 Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. **Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto** non si deve procedere allo scrutinio.
  - 17 Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati.
  - 18 Redige i verbali delle operazioni elettorali incluso quello finale contenente i risultati.
    - Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni.

- Sulla base dei risultati elettorali **assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.**
- **Il verbale delle operazioni elettorali** deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.
- **Nel compilare il verbale finale,** la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

**Vedere anche la voce “IL VERBALE ELETTORALE FINALE E RELATIVI ADEMPIMENTI” e seguenti voci, riportato nelle pagine dedicate alle operazioni finali di scrutinio della presente guida (Parte 2^)**

- 19 **Comunica i risultati** ai lavoratori, all'Amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- 20 **Esamina gli eventuali ricorsi e proclama gli eletti;**
- 21 **Trasmette, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, i verbali e gli atti all'Amministrazione** per la debita conservazione e **per il successivo inoltro all'Aran,** entro i 5 giorni successivi alla consegna.

## **I PRESIDENTI E GLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE**

### **LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI**

Le associazioni sindacali che hanno presentato le proprie liste, **potranno nominare degli scrutatori** (scelto fra i lavoratori elettori non candidati), ma lo dovranno fare **entro le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni e dunque entro il 2 aprile 2022.**

**Il numero degli scrutatori da nominare è in rapporto al numero dei seggi** che la commissione elettorale avrà stabilito di istituire.

Ne consegue che il rappresentante della **FLP** nella commissione dovrà tempestivamente comunicare al nostro responsabile il numero dei seggi che saranno stati organizzati.

## I COMPITI DEGLI SCRUTATORI E DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Insediato il seggio elettorale, il Presidente ed i membri dovranno procedere alle seguenti **verifiche**:

- **le urne** debbono essere vuote e munite di chiusura o altri mezzi idonei ad evitare possibili manomissioni;
- **i manifesti** con i simboli e/o le denominazioni delle liste concorrenti, nonché dei candidati delle varie liste ammesse alla competizione elettorale, debbono essere presenti nel seggio e visibili all'elettore. La presenza dei manifesti con le candidature è obbligatoria per gli Enti con più di 200 dipendenti;
- **il seggio** deve avere a disposizione **gli elenchi dei dipendenti con diritto di voto** iscritti al seggio.

Si dovrà quindi **procedere**:

- **all'apertura del plico contenente le schede**, fornito dalla commissione elettorale. **Le schede dovranno essere contate** per verificare la rispondenza tra le schede consegnate e gli elettori iscritti al seggio, nonché le eventuali schede aggiuntive fornite dalla commissione elettorale;
- **alla verifica che in tutte le schede elettorali sia riportato il nominativo dei candidati di ciascuna lista per gli Enti fino a 200 dipendenti**;
- **verifica che le schede non contengano errori** nella trascrizione dei nominati dei candidati e che non contengono **segni o scritte** d'individuazione;
- **verifica che il luogo** in cui l'elettore dovrà esprimere il proprio voto, sia idoneo a garantire l'assoluta segretezza;
- **verifica che il materiale** occorrente per l'espressione del voto e per il lavoro del seggio sia disponibile. In caso contrario dovranno segnalarsi gli elementi mancanti alla commissione elettorale.

L'ultima, ma importantissima, incombenza preliminare al voto consiste nella **firma delle schede da parte del Presidente e di almeno due componenti il seggio**.

In prima istanza dovranno essere firmate solo le schede corrispondenti al numero degli elettori iscritti al seggio. **Ogni scheda dovrà essere firmata da almeno tre componenti il seggio**, fatte salve le ipotesi già descritte che potrebbero determinare un numero di componenti inferiori a tre.

**Il numero dei dipendenti con diritto di voto, nei vari seggi, potrebbe cambiare, nel corso delle operazioni di voto** a seguito di trasferimenti o nuove assunzioni. In tal caso la commissione elettorale dovrà integrare l'elenco dei votanti precedentemente forniti al seggio e i componenti il medesimo provvederanno alla firma della scheda aggiuntiva. Di tutto ciò va data notizia nel verbale del seggio.

Potrebbe verificarsi il caso che **un dipendente inserito negli elenchi di determinato seggio, esprima l'esigenza** (al seggio elettorale o alla commissione elettorale) **di votare in un altro o per ragioni inerenti il servizio, perché più vicino alla sede di lavoro ovvero altre necessità eventualmente di natura personale**. In tal caso, il nominativo dell'elettore dovrà essere depennato dagli elenchi del seggio e inserito in quello in cui si recherà a votare. Anche in questo caso dovrà darsi notizia nel verbale.



Si pone, poi, il problema di **un dipendente che, per varie ragioni, non sia presente nell'elenco del seggio e si presenti per esercitare il diritto di voto**. In questo caso, si dovrà informare la commissione elettorale affinché possa verificare che non sia inserito negli elenchi consegnati ad altri seggi.

## IL COMITATO DEI GARANTI

Contro le decisioni della commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale (parte II Accordo quadro).

### Il Comitato dei garanti è composto:

- da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste **interessate al ricorso**
- da uno nominato dall'amministrazione in cui si è svolta la votazione
- è presieduto dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato. Infatti, l'art. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto **Ispettorato territoriale del lavoro**. Il Comitato dei garanti si insedia, quindi, presso il suddetto ufficio.

Con riguardo al componente sindacale va precisato che la dizione "*organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso*" **non deve essere letta** come "*tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso*" nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni:

- 1) **essere presentatori di lista**
- 2) essere interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l'attribuzione di un seggio assegnato ad una altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate). Ovviamente, **nel caso in cui il ricorso alla Commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista** (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.

Per quanto attiene, invece, alla **componente datoriale**, si ricorda che le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti.

Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 **esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran**.

A tal fine le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale (**10 febbraio 2022**), il funzionario componente il Comitato dei garanti.





**Il ricorso al Comitato dei garanti contro la commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.**

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti, si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una **finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.**

**Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento**, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. **In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.**

Si precisa che l'Aran, non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni. **Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran.**

**Qualora il Comitato dei garanti non rinvienga le soluzioni** nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, **dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale**, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

**Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso al giudice del lavoro.**

**Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare**, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

**Vedere anche la voce "I RICORSI AL COMITATO DEI GARANTI", riportata nella voce "le operazioni di scrutinio" della presente guida.**

**N.B.:** In considerazione della estrema importanza che riveste il Comitato dei garanti, si ritiene quanto mai opportuno che **fin da ora i nostri responsabili prendano contatto con l'Ispettorato territoriale del lavoro**, sia per conoscere il possibile Presidente che per ogni altra necessità.

**Parimenti sarebbe quanto mai utile sapere dalle Amministrazioni, i Funzionari che saranno designati a partecipare al Comitato dei garanti.**

Come già ricordato, **è necessario che sin da ora sia individuato il componente FLP in seno al predetto Comitato, che, se possibile, dovrebbe essere un dirigente sindacale in possesso, oltre che di una approfondita conoscenza dei vari accordi, anche di nozioni di natura giuridico-legale.**

**Per la designazione del componente FLP nel Comitato dei garanti, si deve utilizzare la "scheda n. 6" della modulistica predisposta dalla Federazione; invece, per proporre ricorso al Comitato, si può utilizzare la "scheda n. 9" della stessa modulistica.**

Entrambi i modelli possono essere scaricati dal nostro sito web.



## LE OPERAZIONI DI VOTO

**Le operazioni elettorali inizieranno il giorno 5 aprile 2022** (Il primo giorno delle votazioni, utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale - o dei seggi definiti dalle commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU - ed è anche già utilizzabile, su decisione della commissione elettorale, per le operazioni di voto) **e termineranno il 7 aprile 2022** (Protocollo ARAN-CONF. SIND. 07.12.2022).

**Pertanto, i giorni 5, 6 e 7 aprile 2022, sono dedicati alle votazioni.**

È compito delle commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi, dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo dell'amministrazione.

**Il giorno 8 aprile 2022 è dedicato esclusivamente allo scrutinio.**

Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutte le amministrazioni dei comparti in indirizzo, anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto, nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

## LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

**(art. 2 comma 1 CCNQ 7 agosto 1998)**

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni **favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.**

## IL LUOGO DELLA VOTAZIONE

**(art. 11 CCNQ 7 agosto 1998)**

**Il luogo della votazione** sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.

Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, **potranno essere stabiliti più luoghi di votazione (più seggi)**, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

**Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori**, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, **almeno 8 giorni prima (28 marzo 2022) del giorno fissato per le votazioni.**

## IL SEGGIO ELETTORALE

(art. 12 e 13 CCNQ 7 agosto 1998)

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 CCNQ 7 agosto 1998 (E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati) e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

## IL RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

(art. 14 CCNQ 7 agosto 1998)

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale (o altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione, ivi comprese le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali).

In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali (Qualora il seggio sia composto da un numero inferiore (in quanto, ad esempio, si è presentata una sola lista e non è stato possibile nominare un secondo membro), si ritiene, in analogia con quanto previsto dall'art. 37, 4° comma, del T.U. n. 361/57, l'identificazione potrà essere attestata da un altro elettore il medesimo seggio dietro presentazione del proprio documento di identificazione).

*In alcune realtà territoriali, la Commissione elettorale potrebbe procedere anche alla stampa di certificati elettorali, ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti, che per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione del voto. **La presentazione del certificato elettorale non sostituisce le modalità di identificazione dell'elettore di cui si è detto** in quanto queste ultime traggono origine dal regolamento elettorale. Si suggerisce, tuttavia, in analogia con quanto previsto dal T.U. n. 361/57, che i tagliandi staccati dai certificati relativi agli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non hanno votato, o la cui scheda è stata annullata, di riportare tale circostanza nel verbale del seggio e di conservare i tagliandi in un apposito plico.*

### Circostanza particolare:

- nel caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito, si ritiene che si possa fare riferimento all'art. 55, 2° comma, del T.U. n. 361/57, il quale annovera come "elettori fisicamente impediti", i ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga



gravità. In questo caso gli interessati potranno farsi accompagnare, per l'espressione del voto, da un dipendente dello stesso Ente, purché elettore. Tale circostanza dovrà essere riportata nel verbale;

## LE SCHEDE ELETTORALI

(art. 9 CCNQ 7 agosto 1998)

Esperate le operazioni anzidette, il presidente del seggio o il membro delegato, consegna la scheda e la matita copiativa all'elettore, avendo cura di:

- far constatare che la scheda è stata autenticata (firmata dal Presidente e da almeno due scrutatori del seggio);
- che non vi sono tracce di scrittura o altri segni che possono invalidare la scheda.

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio (Presidente e da almeno due scrutatori).

La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

## LA SEGRETEZZA DEL VOTO

(art. 8 CCNQ 7 agosto 1998)

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

## IL VOTO DI LISTA ED IL VOTO DI PREFERENZA

(art. 10 CCNQ 7 agosto 1998)

L'elettore ricevuta la scheda e la matita copiativa, si dovrà recare nel luogo indicato per esprimere il voto.

Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione).

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore **scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.**

- **Negli Enti fino a 200 dipendenti**, l'elettore può manifestare la preferenza **solo per un candidato della lista da lui votata, tracciando una crocetta sul nominativo del candidato prescelto** (la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati);
- **Negli Enti con più di 200 dipendenti**, è consentito **esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista, trascrivendo il nominativo** (preferibilmente in stampatello) del/i candidato/i prescelto/i nelle apposite righe o spazi riportati sotto il simbolo (o denominazione) della lista.

Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 200, **le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio.**

### Casi particolari:

- L'indicazione di più preferenze date a candidati della **stessa lista** **vale unicamente come votazione della lista**, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
- L'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a **liste differenti**, rende **nulla la scheda**
- Il voto apposto a **più di una lista**, rende **nulla la scheda**;
- Nel caso di **voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste**, si considera **valido solamente il voto di lista** e nulli i voti di preferenza.

## LA CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

**(art. 15 CCNQ 7 agosto 1998)**

L'elettore stesso, dopo aver votato, dovrà **piegare la scheda, sempre nel luogo in cui ha espresso il suo voto.**

Qualora ciò non avvenisse, il Presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, inviterà l'elettore a farlo, facendolo rientrare nel luogo indicato.

**Nell'ipotesi che il voto non sia espresso nel luogo indicato** (ad esempio per rifiuto dell'elettore), in analogia con quanto previsto dal T.U. n. 361/57, **è possibile ritirare la scheda e dichiarare nullo il voto, riportando la circostanza nel verbale.**

**Al momento della consegna della scheda, il Presidente del seggio o il membro delegato deve verificare:**

- ✓ che la scheda sia la stessa che egli aveva consegnato;
- ✓ che nelle parti esterne, non vi siano segni o scritture che, comunque, possano portare al riconoscimento dell'elettore.

### Circostanze particolari:

- **Nel caso in cui l'elettore non restituisca la scheda**, l'omessa restituzione della scheda deve essere riportata nel verbale del seggio affinché se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate;
- **Nel caso in cui l'elettore si accorga di aver commesso uno sbaglio durante il voto**, il Presidente del seggio o il membro incaricato, provvede a consegnare una nuova scheda firmata, e riporta tale evento nel verbale del seggio.

L'elettore, prima di lasciare il seggio, dovrà essere invitato ad **apporre la propria firma (firma dell'elettore)** a fianco al nome e cognome corrispondente indicato **nell'elenco degli elettori aventi diritto al voto presso il seggio, a conferma della partecipazione al voto.**

### Circostanza particolare:

- **Nel caso che l'elettore si rifiutasse di firmare l'elenco dei votanti**, il Presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, **dovrà dichiarare nulla la scheda** e riportare tale circostanza nel verbale;

## LA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Nella data prevista per i vari comparti e nel rispetto dell'orario di chiusura dei seggi stabilito dalla commissione elettorale, **se al momento della chiusura dei seggi, ci sono ancora elettori nel seggio, gli stessi hanno diritto di votare.**

Concluse le operazioni di voto **le urne vanno chiuse, sigillate e firmate dai componenti il seggio, includendo il verbale del seggio.**

**Le amministrazioni dovranno garantire la massima sicurezza, custodia e sorveglianza delle urne, fino allo scrutinio che avverrà, per tutti i comparti, il giorno 8 aprile 2022.**

## LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

### LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

**(art. 16 comma 1 CCNQ 7 agosto 1998)**

**Le operazioni di scrutinio**, che saranno pubbliche, **avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, il giorno 8 aprile 2022 (Art. 3 del Protocollo ARAN-CONF. SIND. 07.12.2022).**

## LO SCRUTINIO DELLE SCHEDE

Una volta verificato il raggiungimento del “quorum”, il Presidente del seggio, unitamente agli scrutatori, accerterà che le urne non contengano segni di manomissione ovvero che si trovino nelle medesime condizioni di quando furono chiuse e consegnate all'amministrazione per la custodia.

Nel rammentare che le operazioni di scrutinio sono pubbliche, la prima operazione da compiere è quella di togliere le schede dall'urna, procedendo poi nel seguente modo:

- **conteggio delle schede valide**, che deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;
- **conteggio dei tagliandi dei certificati elettorali (se esistenti)** e la loro rispondenza al numero delle schede e dei votanti;
- **conteggio delle schede bianche**, che saranno messe da parte;
- **conteggio delle schede nulle**, che saranno messe da parte.

Per la nullità della scheda è utile rammentare che l'art. 69 del T.U. n. 361/57 precisa che **la validità del voto contenuto nella scheda, deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.**

**In tutti i casi, il voto è nullo se:**

- La scheda riporta la crocetta su più simboli;
- Il voto apposto a più di una lista;
- Non si esprimono voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;
- La scheda non è quella consegnata all'elettore;
- Nel caso che l'elettore si rifiutasse di firmare l'elenco dei votanti, il Presidente del seggio o lo scrutatore incaricato, dovrà dichiarare nulla la scheda e riportare tale circostanza nel verbale.

Successivamente, si procede **alla verifica dei voti di lista e delle preferenze dei candidati di ciascuna lista** (questa operazione, se più agevole, può essere svolta separatamente).

**Si tenga in ogni caso conto che:**

- Nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre le preferenze devono essere annullate;
- L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
- Nel caso che sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- Nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

Tutte le operazioni descritte andranno riportate nel **verbale di scrutinio**, ivi comprese le eventuali **contestazioni** intervenute durante lo scrutinio.





Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale (riepilogativo) da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori (**art. 16 comma 2 del CCNQ 7 agosto 1998**).

## **LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI**

**(art. 2 c. 2 CCNQ 7 agosto 1998 e § 12 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022)**

Per quanto attiene la validità delle elezioni (“quorum”) si deve fare riferimento al numero dei votanti dell'amministrazione.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

**Esempio:** nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori  $[(125:2)+1]$ ; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori  $[(126:2)+1]$ .

La commissione elettorale **autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio** (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale (si precisa che per collegio elettorale si intende la sede di elezione della RSU).

**In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si deve**, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. **Non è ammessa la presentazione di nuove liste.**

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni”.

## **IL RIPARTO ED ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**

**(art. 17 CCNQ 7 agosto 1998) e § 13 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022**

**Ordine delle operazioni** per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

**Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati.** Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 della PARTE 1<sup>a</sup> dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, **la RSU deve essere così composta:**

- a) **nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti:** 3 componenti;
- b) **nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti:** 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- c) **nelle Amministrazioni che occupano più di 3000 dipendenti,** al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Nel comparto ***Istruzione e ricerca***, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante.

Diversamente, nei comparti ***Funzioni locali, Sanità e Funzioni centrali*** per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto. In particolare, come chiarito all'art. 4 del Protocollo sottoscritto il 7 dicembre 2022.

- **accordo integrativo del 22 ottobre 1998** relativo all'ex comparto Regioni ed Autonomie locali per le amministrazioni ricomprese nel comparto **Funzioni Locali**; **(allegato alla fine della 2<sup>a</sup> parte della guida)**
- **accordo integrativo del 16 ottobre 1998** relativo all'ex comparto Servizio sanitario nazionale per le amministrazioni ricomprese nel comparto **Sanità**; **(allegato alla fine della 2<sup>a</sup> parte della guida)**
- **accordo integrativo del 3 novembre 1998**, relativo all'ex comparto Enti pubblici non economici per le amministrazioni ricomprese **nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021**; **(allegato alla fine della 2<sup>a</sup> parte della guida)**
- **accordo integrativo del 3 novembre 1998** relativo all'ex comparto Ministeri per le amministrazioni ricomprese **nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ 3 agosto 2021**. **(allegato alla fine della 2<sup>a</sup> parte della guida)**. Il numero di componenti RSU da eleggere previsto da tale accordo è il seguente:
  - 3 componenti nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti;
  - 5 componenti nelle amministrazioni da 51 a 100 dipendenti;
  - 7 componenti nelle amministrazioni da 101 a 200 dipendenti;
  - 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 201 a 3000, in aggiunta ai 7 componenti previsti sino ai 200 dipendenti;
  - 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni da 3001 in poi, in aggiunta ai 37 componenti previsti sino a 3000 dipendenti.

Nei comparti **Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in base all'art. 4 comma 2 del Protocollo ARAN-OO.SS. del 28.06.2007, si dovrà fare riferimento all'accordo integrativo del comparto dei Ministeri (Accordo integrativo 3 novembre 1998)

**Vedere la "SCHEDA ESPLICATIVA" (ultima pagina), nel prontuario della guida.**

Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "**le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti**", è compito della commissione elettorale **ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati)**.

### **DEFINIZIONE DEL QUORUM**

A tal fine occorre **calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.**

In sintesi:

- 1) **il numero dei seggi (che corrisponde al numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto, in base al numero dei dipendenti;**
- 2) **il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);**
- 3) **i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.**

**Esempio:** caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

**CALCOLO DEL QUORUM:** il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè  $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi **IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.**

**RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE**

I seggi saranno attribuiti, secondo il **critério proporzionale**, prima alle liste che avranno ottenuto il “quorum” ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori “resti”, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

**Anche le liste che non raggiungono il quorum, concorrono alla ripartizione dei seggi con i resti.**

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio in precedenza riportato.

A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

**Esempio n. 1:** i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 11

totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000

totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

**Esempio n. 2:** i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 40

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 10

totale voti validi 117

**CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:**

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

**ATTRIBUZIONE DEI SEGGI AI CANDIDATI DELLE LISTE****§ 13. Circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022**

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

**A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.**

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

**In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse**, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto **complessivamente il maggiore numero di preferenze**.

Il regolamento elettorale non chiarisce **il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati**. Per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, **potrebbe** risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

**Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.**

**Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione** anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n.3) previsti per la sua valida costituzione. **In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.**

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che **le espressioni “seggi assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono**; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”.

## **RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NONCHÉ ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO**

**§ 14. Circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022**

L'art. 5 del CCNQ 9 febbraio 2015 prevede che *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU.”*

*A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale.*

*Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.”*

La clausola in parola dispone, dunque, che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si terrà un unico procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi.

La competizione elettorale si svolgerà fra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali nei due distinti collegi.

In particolare, **verrà costituita una sola Commissione elettorale.**

Inoltre, poiché le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il numero dei componenti della stessa è determinato tenendo conto della somma dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola sede RSU.

Analogamente, il quoziente necessario per la validità delle elezioni, di cui all'art. 2 dell'ACQ 7 agosto 1998, dovrà essere verificato con riguardo alla totalità dei lavoratori aventi diritto al voto, indipendentemente dal collegio di appartenenza.

L'esercizio di voto, invece, avverrà in due collegi separati, in ognuno dei quali si procederà alle votazioni ed all'assegnazione di un seggio sulla base dei criteri generali previsti dall'ACQ 7 agosto 1998. A tal fine il calcolo del quorum di cui al paragrafo 13 andrà riferito al numero complessivo dei votanti della RSU.



L'altro o gli altri seggi (*di norma 1, attesa l'esiguità dei dipendenti ricompresi nella singola sede RSU*), andranno, invece, assegnati alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto i maggiori resti.

Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non vengano presentate liste o non si presenti alcun elettore tutti i seggi verranno assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale.

La commissione elettorale, infine, dovrà redigere un verbale per ciascuno dei seggi, più un verbale elettorale finale complessivo, sulla base delle regole di cui al paragrafo 11.

Si ricorda che, in tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire una sola lista.

Pertanto, qualora una organizzazione sindacale abbia presentato due liste (*una per collegio*), nel verbale finale la stessa dovrà apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma dei voti ottenuti nei singoli collegi.

## IL VERBALE ELETTORALE FINALE E RELATIVI ADEMPIMENTI

§ 11. della Circolare ARAN n° 1 del 27.01.2022

*Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 è disponibile nel sito dell'Aran in forma stampabile, non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.*

**Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.**

Per facilitare la compilazione del verbale elettorale **si formulano le seguenti avvertenze**, tenendo conto che il verbale **è organizzato in quattro parti** che devono essere tutte scrupolosamente compilate:

**1 - la prima parte** riguarda i dati identificativi dell'amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;

**2 - la seconda parte** riporta i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum).

- Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto.
- Con il termine "collegio" si fa riferimento alla sede fisica di elezione della RSU (seggio), i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi elettorali "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio elettorale



dando vita ad un unico verbale finale. Nel caso vi sia un solo seggio i due termini coincidono;

**3 - la terza parte** riporta i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Vanno indicati, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;

**4 - la quarta parte** riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine, per ciascuna lista, il numero dei voti ottenuti e dei seggi assegnati;

**5** – in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma dello stesso da parte della Commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.

La commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di **verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:**

- **la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto** (elettori);
- **la distinzione per sesso del numero dei votanti** (elettori che hanno espresso il voto);
- **la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;**
- **la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni** (*vedi anche § 12 della circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022*);
- **la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate** (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- **la corrispondenza del totale dei voti di lista** (voti di tutte le liste) **con le schede valide** (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (**devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste** e **non** il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati della lista stessa);
- **la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista** (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale);
- **l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione** (*vedi anche § 13 della circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022*);
- **la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.**

La Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, **curando l'affissione per 5 giorni** all'albo dell'amministrazione **dei risultati elettorali**.

**Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi** da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo (**art. 18 CCNQ 7 agosto 1998**).

Se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati **ricorsi o reclami** la commissione li **esamina entro 48 ore**, inserendo l'esito nel verbale finale.

**Copia del verbale definitivo**, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e **copia dei verbali di seggio sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste e all'amministrazione, entro 48 ore** dalla conclusione delle operazioni elettorali (**art. 18 CCNQ 7 agosto 1998**).

**All'amministrazione deve essere consegnato** oltre al verbale finale in originale o copia conforme, anche **una copia della scheda predisposta per le votazioni**, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.

**L'invio all'Aran deve avvenire** esclusivamente a cura dell'amministrazione, seguendo scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate.

**La Commissione verifica che l'amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti.**

Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 dell'art. 12 Parte Prima, CCNQ 7.8.1998, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso.

**La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia. (comma così sostituito dall'art. 4 del CCNQ 09.02.2015).**

L'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran, **entro il 27 aprile 2022**, i dati contenuti nel verbale elettorale. Tale trasmissione può avvenire **esclusivamente** mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle amministrazioni pubbliche del sito internet [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it). (**§ 11 Circolare ARAN n° 1 del 27 gennaio 2022**)

#### **Circolare ARAN n° 1 del 27 gennaio 2022 - Premessa.**

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'Aran esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è presente un'Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla **registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC)**. Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 2 del Protocollo del 7 dicembre 2021, **dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto**, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile dal sito [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it).

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato "VERBALI RSU". Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un **Responsabile del Procedimento (RP)** verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. **Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.**

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbali RSU, si ricorda che è **opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione elettorale**.

Infatti:

1. nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (*es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate*). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, **redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato**, l'Amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di trasmissione;
2. Prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale;
3. **Il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme al verbale finale ed alla copia delle schede elettorali, per dieci anni;**
4. Copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista.

La commissione elettorale al termine delle operazioni, sigilla in **un unico plico** tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, **esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dall'Amministrazione**. (art. 16 comma 3 del CCNQ 7 agosto 1998 e § 11 Circolare ARAN n° 1 del 27 gennaio 2022).

Come previsto dall'art. 16, comma terzo, dell'Accordo del 7 agosto 1998 – parte II del Regolamento elettorale - **il plico (esclusi i verbali) dopo la convalida della RSU, sarà conservato** secondo gli accordi tra Commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità **per almeno tre mesi**. **Successivamente, sarà distrutto** alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione (§ 11 Circolare ARAN n° 1 del 27 gennaio 2022).

**Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.**

## **I RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE**

**(art. 18 CCNQ 7 agosto 1998)**

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, **procede alla assegnazione dei seggi** e alla redazione di un **verbale** sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

**Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi** da parte dei soggetti interessati, **si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.**



Ove invece siano stati presentati reclami nei termini (entro i cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini), la Commissione provvede al loro esame **entro 48 ore**, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

**NB:** Per proporre ricorso alla Commissione elettorale, si possono utilizzare le **schede n° 7 e n° 8** della modulistica predisposta dalla **FLP**, entrambi scaricabili dal nostro sito web.

## **I RICORSI AL COMITATO DEI GARANTI** **(art. 19 CCNQ 7 agosto 1998)**

Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale (parte II Accordo quadro).

Il ricorso al Comitato dei garanti contro la commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso al giudice del lavoro.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o al giudice del lavoro, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

Vedere la voce **"IL COMITATO DEI GARANTI"**, riportato nella **2^ PARTE** del presente manuale operativo per le elezioni delle RSU.

## **L'INSEDIAMENTO DELLA RSU** **(§ 17 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022)**

La **commissione elettorale**, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all'albo dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che **diviene così definitivo** - della conferma della **proclamazione degli eletti**.

Da tale momento, la RSU può legittimamente operare.

**L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti**, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali. **(vedi § 10 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022).**

**In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale (giudice del lavoro), nelle more del pronunciamento**, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

## **LA TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN**

**(Articolo 20 CCNQ 7 agosto 1998)**

Come noto, l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle RSU.

A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle amministrazioni con particolare riguardo alla **tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali** che dovrà essere effettuata tenendo **scrupolosamente** conto delle seguenti indicazioni:

- a) Il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le amministrazioni) è allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, non è suscettibile di variazioni da parte delle Commissioni elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni.
- b) La Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, il verbale finale in originale o copia conforme, all'amministrazione per il suo successivo caricamento nel sito dell'Aran (**§ 11 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022**), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto.
- c) Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 dell'art. 12 Parte Prima, CCNQ 7.8.1998, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. **La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia. (comma così sostituito dall'art. 4 del CCNQ 09.02.2015).**

L'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran, **entro il 27 aprile 2022**, i dati contenuti nel verbale elettorale. Tale trasmissione può avvenire **esclusivamente** mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle amministrazioni pubbliche del sito internet [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it). **(cfr. Premessa, § 11 e 15 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022)**

**circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022 - Premessa.**

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'Aran esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è presente un'Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla **registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC)**. Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 3 del Protocollo del 4 dicembre 2017, **dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto**, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile al link <https://www.aranagenzia.it/aran/>.

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato "VERBALI RSU". Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un **Responsabile del Procedimento (RP)** verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. **Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.**

- d) L'Aran **non prenderà in considerazione** comunicazioni che non pervengano attraverso l'applicativo VERBALI RSU, anche se inviate dalle Commissioni elettorali ovvero dal Presidente delle stesse.
- e) Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica raccomandata, etc..., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto **l'Aran non ne terrà conto**, considerandolo come non avvenuto in attesa dell'inserimento dei dati nella procedura on-line.
- f) **all'applicativo potranno accedere solo i Responsabili di Procedimento (RP) espressamente delegati dal Responsabile Legale dell'Ente (RLE) accreditato nel portale dell'Aran.** Ciò al fine di individuare con certezza il mittente;
- g) verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque giorni.
- h) Inoltre, **sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti presso la Commissione elettorale.**

**Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l'apposita annotazione,** e sarà cura dell'amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;

- f) **Il verbale elettorale** generato dalla procedura e trasmesso all'Aran in via telematica, **deve essere una copia conforme all'originale** consegnato dalla Commissione elettorale.

L'amministrazione, prima di procedere al caricamento, avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

**Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'Aran, attraverso la procedura on-line o mediante invio di e-mail all'indirizzo [protocollo@pec.aranagenzia.it](mailto:protocollo@pec.aranagenzia.it).**

L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.

Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.

Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno media con i dati associativi relativi **al 31 dicembre 2021** e la rilevazione complessiva (deleghe e voti) dovrà essere portata a termine dall'Aran entro i tempi utili per poter consentire all'Agenzia stessa, previa certificazione dei dati da parte del Comitato paritetico previsto dall'art. 43 del d.lgs. 165/2001, di **accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali.**

## **RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA**

Con la consegna di copia della **circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022**, alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si prefigge l'obiettivo di agevolare le Commissioni stesse nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Allo scopo si formulano per le commissioni elettorali e per le organizzazioni sindacali presentatrici di lista le seguenti **raccomandazioni**:

- a) il verbale elettorale finale **è unico**, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, scaricabile dal sito internet dell'Aran, e **non è suscettibile di variazioni.** *(cfr. lett. B § 10 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022)*
- b) il verbale elettorale finale **non può contenere omissioni o cancellazioni.** *(cfr. lett. B § 10 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022)*
- c) la commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia **allegata copia della scheda elettorale.** *(cfr. lett. B § 10 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022)*



d) **i nomi delle organizzazioni sindacali** riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.

Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista **verificare l'esattezza di tale adempimento**, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale.

Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati;

- a) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, **il funzionario delegato alla trasmissione dei dati e l'Aran non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi;**
- b) **le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali dovranno essere effettuate in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU del sito ufficiale dell'Aran.**

Infatti, il sistema segnalerà la presenza di eventuali errori di calcolo che il funzionario delegato dovrà prontamente segnalare alla Commissione elettorale.

In analogia a quanto è stato stabilito in via generale per tutti i Comparti del citato Comitato paritetico nella seduta del 18 ottobre 2005 e del 29 novembre 2007, **le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili, debbano essere effettuate mediante la consegna all'amministrazione di un nuovo verbale elettorale** che annulla e sostituisce quello già caricato, ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale.

- a) **Le eventuali ulteriori rettifiche di errori materiali** contenuti nei verbali pervenuti all'Aran e non individuati in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dall'apposito Comitato paritetico previsto dall'art. 43 del d.lgs. 165/2001.

In tal caso, sarà necessario richiedere **la riapertura della procedura.**

Si ricorda che l'amministrazione potrà procedere alla correzione del dato solo in presenza di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato.

**Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al punto f) e g)** qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale.

Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che **la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e), f) e g)**, nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, **potrebbe impedire la corretta acquisizione del dato da parte dell'Aran.**

Si ribadisce da ultimo che, ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni all'amministrazione, la quale deve debitamente conservarli. **(cfr. § 11 circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022).**

## **RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI ALL'ARAN**

L'Aran ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet.

Pertanto, a fronte di **quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni**, **[l'Aran risponderà solo a quelli aventi carattere generale](#)** che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate in precedenza.

**In ogni caso, l'Aran non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse** (liste, candidature ed altre procedure elettorali) **né fornirà pareri telefonici.**

Si rappresenta, inoltre, che **[l'Aran non potrà darà riscontro](#)**, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, **[a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali](#)** (che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti) **[che da singoli dipendenti.](#)**

Si evidenzia, infine, che **ogni interpretazione proveniente da amministrazione diversa dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con la circolare ARAN n°1 del 27 gennaio 2022, non potrà né dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.**



**RSU 2022**  
**VOTA FLP**

# **ALLEGATI**

**CCNQ 07.08.1998 "Accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale"**

**Testo COORDINATO con il CCNQ 09.02.2015**

## **INDICE**

- ART. 1 OBIETTIVI E FINALITA'

### **PARTE PRIMA - MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE**

- ART. 2 AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
- ART. 3 COSTITUZIONE DELLE RSU
- ART. 4 NUMERO DEI COMPONENTI
- ART. 5 COMPITI E FUNZIONI
- ART. 6 DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE
- ART. 7 DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
- ART. 8 DECISIONI
- ART. 9 INCOMPATIBILITA'
- ART. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- ART. 11 NORMA TRANSITORIA
- ART. 12 ADEMPIMENTI DELL'ARAN
- NORME PARTICOLARI (art. 5 CCNQ 9/2/2015)
- ART. 13 NORMA FINALE

### **PARTE SECONDA - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU**

- ART. 1 MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI
- ART. 2 QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI
- ART. 3 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
- ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE LISTE
- ART. 5 COMMISSIONE ELETTORALE
- ART. 6 COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
- ART. 7 SCRUTATORI
- ART. 8 SEGRETEZZA DEL VOTO
- ART. 9 SCHEDE ELETTORALI
- ART. 10 PREFERENZE
- ART. 11. MODALITA' DELLA VOTAZIONE
- ART. 12 COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
- ART. 13 ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
- ART. 14 RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
- ART. 15 CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE
- ART. 16 OPERAZIONI DI SCRUTINIO
- ART. 17 ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
- ART. 18 RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
- ART. 19 COMITATO DEI GARANTI
- ART. 20 COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU

**ART.1**  
**OBIETTIVI E FINALITA'**  
(art. 1 ACQ 7/8/1998)

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'~~art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29~~ **(ora art. 42 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – VEDERE ALLEGATO)** - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione “amministrazioni, aziende ed enti “ usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art. 1 sarà sostituita dal termine “amministrazioni”. Le “sedi o strutture periferiche” delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art. 1 con la dizione “strutture amministrative interessate”. Le “associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'~~art. 47 bis del d.lgs. 29/1993~~ **(ora art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – VEDERE ALLEGATO)**” sono indicate come “associazioni sindacali rappresentative”.
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del ~~decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29~~ **(ora d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)**, ~~essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n.396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n. 98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione “d.lgs. 29/1993” è riferita al nuovo testo.~~
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, nel testo è indicato come “CCNL quadro del 7 agosto 1998” **(ora CCNQ 4 12 2017 COORD. CON CCNQ 19 11 2019)**.

<b>PARTE PRIMA</b> <b>MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO</b> <b>DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE</b>
---

**ART. 2**  
**AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE**  
(art. 2 ACQ 7/8/1998 - parte I)

1. e associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino **più di 15 dipendenti**. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.

3. ~~Nella prima applicazione del presente accordo~~ l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il ~~30/9/1998~~, la presentazione delle liste deve avvenire il ~~20/10/1998~~ e la commissione elettorale costituita entro il ~~15/10/1998~~. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel **calendario** allegato (**vedere protocollo ARAN-CONF. 07.12.2021**), di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. ~~In prima applicazione del presente accordo~~, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il ~~30/9/1998~~ (**vedere protocollo ARAN-CONF. 07.12.2021**) ed è comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione. Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione. Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie alleggeranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN
4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante **appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 5** al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. (**I comparti che per i quali sono stati stipulati degli accordi integrativi sono: Sanità - Accordo del 16.10.1998; Regioni ed autonomie locali - l'Accordo del 22.10.1998; Enti pubblici non economici – Accordo del 3.11.1998; Ministeri – Accordo 3.11.1998. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.**). Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'~~art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998~~ (**ora art. 43, comma 13 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165**).
5. li aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
  - a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
  - b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU ;
  - c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
  - d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al ~~d.lgs. 626\1994~~ (**ora d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**), in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

**ART. 3**  
**COSTITUZIONE DELLE RSU**  
(art. 3 ACQ 7/8/1998 - parte I)

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il **metodo proporzionale tra liste concorrenti**.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

**ART. 4**  
**NUMERO DEI COMPONENTI**  
(art. 4 ACQ 7/8/1998 - parte I))

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
  - a) **tre** componenti nelle amministrazioni che occupano **fino a 200 dipendenti**;
  - b) **tre** componenti **ogni 300 o frazione di 300 dipendenti**, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti **superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta** al numero di cui alla precedente lett. a), **calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200**;
  - c) **tre** componenti **ogni 500 o frazione di 500 dipendenti** nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, **in aggiunta** al numero di cui alla precedente lettera b), **calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000**.

**Circolare ARAN n°1 del 27.01.2022 lettera C).**

Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare gli stessi si applicano alle seguenti amministrazioni:

- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto **Enti pubblici non economici**: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016;
- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto **Ministeri**: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ del 13 luglio 2016 e PCM;
- accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all'ex comparto **Regioni e Autonomie locali**: comparto Funzioni Locali;
- accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all'ex comparto **Servizio sanitario nazionale**; comparto Sanità.

Negli ENTI con un numero di dipendenti da 2001 in poi, per la presentazione delle liste, è richiesto un numero di firme di sottoscrizione di lavoratori dipendenti pari all'1% con un max di 200 (si consiglia di raccogliere, se possibile, qualche firma in più).



**SCHEDA ESPLICATIVA – Comparti Funzioni Centrali e PCM**

Componenti RSU da eleggere			Lista FLP			
Dipendenti in forza all'Ente	ACQ 07.08.1998 + ACQI 03.11.1998	Totali Componenti da eleggere	Numero massimo dei candidati	Firme 2% minimo	Dipendenti in forza all'Ente	Preferenze
SINO A 50	3	3	4	1	SINO A 50	1
Da 51 a 100	5	5	7	2	DA 51-100	1
Da 101 a 200	7	7	9	3	DA 101-150	1
				4	DA 151-200	
Da 201 a 500	7+3	10	13	5	DA 201-250	2
				6	DA 251-300	
				7	DA 301-350	
				8	DA 351-400	
				9	DA 401-450	
				10	DA 451-500	
Da 501 a 800	10+3	13	17	11	DA 501-550	2
				12	DA 551-600	
				13	DA 601-650	
				14	DA 651-700	
				15	DA 701-750	
				16	DA 751-800	
Da 801 a 1100	13+3	16	21	17	DA 801-850	2
				18	DA 851-900	
				19	DA 901-950	
				20	DA 951-1000	
				21	DA 1001-1050	
				22	DA 1051-1100	
Da 1101 a 1400	16+3	19	25	23	DA 1101-1150	2
				24	DA 1151-1200	
				25	DA 1201-1250	
				26	DA 1251-1300	
				27	DA 1301-1350	
				28	DA 1351-1400	
Da 1401 a 1700	19+3	22	29	29	DA 1401-1450	2
				30	DA 1451-1500	
				31	DA 1501-1550	
				32	DA 1551-1600	
				33	DA 1601-1650	
				34	DA 1651-1700	
Da 1701 a 2000	22+3	25	33	35	DA 1701-1750	2
				36	DA 1751-1800	
				37	DA 1801-1850	
				38	DA 1851-1900	
				39	DA 1901-1950	
				40	DA 1951-2000	

## **ART. 5** **COMPITI E FUNZIONI**

(art. 5 ACQ 7/8/1998 - parte I)

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. ~~47, comma 2 del d.lgs. 29/1993~~ (ora art. 42, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art. ~~10 del d.lgs. 29/1993~~ (ora art. 9 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo
3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
  - a) diritto ai permessi retribuiti;
  - b) diritto ai permessi non retribuiti di cui di cui all'art. ~~12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998~~ (ora art. 15 CCNQ 4 12 2017 COORD. CON CCNQ 19 11 2019);
  - c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
  - d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

## **ART. 6** **DIRITTI, PERMESSI, LIBERTA' SINDACALI E TUTELE**

(art. 6 ACQ 7/8/1998 - parte I)

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui ~~all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs. 80/1998~~ (Comma abrogato dall'art. 72 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. ~~art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il 7 agosto 1998~~ (ora art. 10 CCNQ 4 12 2017 COORD. CON CCNQ 19 11 2019).
2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente, i seguenti diritti:
  - a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
  - b) diritto ai permessi retribuiti;
  - c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. ~~11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998~~ (ora art. 13 CCNQ 4 12 2017 COORD. CON CCNQ 19 11 2019);
  - d) diritto ai permessi non retribuiti;
  - e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.
  - f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

## **ART. 7** **DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO**

(art. 7 ACQ 7/8/1998 - parte I come rinnovellato dall'art. 3 del CCNQ 9/2/2015)15)

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali **decadono automaticamente** con esclusione della prorogabilità.

2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. La RSU **decade** qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998 (**Numero dei componenti**), con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. **Le dimissioni** devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.



AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
SINDACALE  
NELLE DISCIPLINE  
AMMINISTRATIVE

**CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA  
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL  
PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA  
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998**

In data 9 febbraio 2015 alle ore 15:00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2**

Le parti concordano che costituisce caso di decadenza automatica di componente RSU la cessazione, per qualsiasi causa, del sottostante rapporto di lavoro o di servizio.



AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
SINDACALE  
NELLE DISCIPLINE  
AMMINISTRATIVE

**CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA  
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL  
PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA  
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998**

In data 9 febbraio 2015 alle ore 15:00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

**OMISSIS****Art. 2****Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici**

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono assegnati.

2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.

3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.

4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998.

5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 – Parte Prima – ACQ del 7 agosto 1998 per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino.

6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.

7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi il CCNQ del 13 marzo 2013.

**Vedi anche CCNQ 07.08.1998 - Parte II, ART.1, Comma 3 - MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI**

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

**ARAN 13 febbraio 2001 - Accordo collettivo quadro di interpretazione autentica dell'art.1 comma 3 - parte seconda** - dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998

**Art. 1**

**Clausola di interpretazione autentica**

1. Con riguardo all' art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell' art. 7 parte prima dell'accordo medesimo, anche per **altri motivi** vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.
2. Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate.

**ARAN circolare n°4999 del 30.03.2001 –punto 3** - Chiarimenti in ordine a quesiti relativi alle prerogative delle organizzazioni sindacali rappresentative, in particolare, se federazioni sindacali costituite da più sigle nonché alla decadenza delle RSU.

**3) Composizione della delegazione trattante in caso di decadenza della RSU**

In sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU, organismo di rappresentanza elettiva del personale, è, unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti necessari della relativa delegazione trattante.

Qualora nel corso del triennio dalla loro elezione le RSU decadano, oltre che per le ragioni previste dall'art. 7, comma 3 del CCNQ 7 agosto 1998 **anche per altri motivi** che ne impediscano il funzionamento, dovranno essere avviate le procedure per una nuova elezione (ad esempio, quando per effetto delle dimissioni e dell'impossibilità di sostituzione dei candidati venga meno il numero legale per l'assunzione delle decisioni da parte della RSU stessa).

In tal caso occorre fare riferimento a quanto stabilito nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 che prevede:

- a) la rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima);
- b) nell'attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
- c) la possibilità che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.

**ARAN 8 aprile 2004 - Prot. 3072 - Incompatibilità dalla carica di componente della RSU.**

L'art. 9 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU nei comparti e relativo regolamento elettorale, disciplina i casi di incompatibilità prevedendo che la carica di componente della RSU sia incompatibile con qualsiasi carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.

**In sostanza il suddetto art. 9, nel testo letterale, si limita ad individuare alcune fattispecie rinviando la concreta individuazione delle incompatibilità, non solo a quanto previsto in materia nei singoli statuti delle organizzazioni sindacali che presentano i candidati in sede di elezione, ma anche in ragione della peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti.**

**Non esiste, pertanto, una casistica delle incompatibilità**, né l'Aran può definirla in quanto la natura endosindacale e unitaria della RSU, organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori che assume le decisioni a maggioranza dei propri componenti, esclude che altri soggetti (Aran, Amministrazioni, Organizzazioni sindacali) possano direttamente intervenire sulla sua composizione e sul suo funzionamento. In sostanza la RSU, una volta eletta, vive di vita propria e agisce autonomamente.

Pertanto, **nel caso in cui si rilevi una incompatibilità**, è *esclusivamente* in capo alla RSU il compito di dichiarare decaduto il componente e di provvedere alla sua sostituzione, dandone comunicazione all'Amministrazione e ai lavoratori interessati.

Ciò non significa che, **nel caso in cui siano rilevate irregolarità**, le stesse non possano essere evidenziate e segnalate alla RSU, per le eventuali decisioni di competenza. Tale circostanza, comunque, non incide sulle relazioni sindacali nell'Amministrazione in quanto al tavolo della contrattazione integrativa partecipa la RSU nella sua dimensione unitaria e, pertanto, non rileva la posizione del singolo componente.

Diverso si presenta il **caso della decadenza "cosiddetta automatica"** del componente della RSU nel caso in cui il **lavoratore non presti più servizio nell'Amministrazione** (pensionamento, trasferimento, comando presso altra Amministrazione, etc.), fattispecie che non rientra nel concetto di cui sopra (incompatibilità tra più e diverse cariche).

**Poiché la condizione di eleggibilità** (cfr. art. 3, comma 2, parte II dell'Accordo quadro 7 agosto 1998) **alla carica di componente della RSU è che il lavoratore sia in servizio a tempo indeterminato** (sia a tempo pieno che a tempo parziale), **tale condizione deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU**. In sostanza dalla norma citata si evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU non si esaurisce nella condizione di dipendenza, ma è **necessaria la presenza in servizio dell'eletto**.

Anche in questo caso rimane *esclusivamente* in capo alla RSU il compito di **provvedere alla sua sostituzione** dandone comunicazione all'Amministrazione e ai lavoratori interessati.

Indipendentemente dalla motivazione della decadenza dei suoi componenti (dimissioni, incompatibilità, pensionamento, etc.), **se la RSU si trova nella condizione di non poter provvedere alla loro sostituzione e da ciò derivi il venir meno del numero legale previsto per il suo funzionamento e per l'assunzione delle decisioni** (cfr. art. 8 Accordo quadro 7 agosto 1998), poiché la RSU è uno dei soggetti necessari alla contrattazione integrativa, le Organizzazioni sindacali rappresentative dovranno essere invitate ad indire nuovamente le elezioni.

Tale circostanza si presenta anche nell'ipotesi prevista dall'art. 7, comma 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e cioè nel caso in cui le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti della RSU superi il 50% degli stessi.

**In tutti i casi di decadenza**, nel corso del triennio dalla loro elezione, occorre fare riferimento a quanto stabilito **nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001** che prevede:

- a) la rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima);
- b) nell'attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica;
- c) la possibilità che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.

Ai sensi dell'art. 1 parte II del regolamento elettorale dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, **solo** le Organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, possono indire le nuove elezioni.

Con la presente nota di chiarimenti che si aggiunge a quelle già precedentemente inviate a codeste Amministrazioni, tutte pubblicate nel sito internet dell'Aran nella Sezione "Relazioni Sindacali", questa Agenzia comunica che non risponderà più a quesiti sulla materia.

**ARAN 11 GIUGNO 2007 - Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 della parte I dell'ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.**

**PREMESSO** che il Tribunale di Crotona – sezione lavoro – in relazione alla causa tra CONFSAI – UNSA, CGIL FP e UIL PA contro CISL FPS e Rag. Salvatore Divuono (RG n. 503/2005), a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 14 febbraio 2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere, in via pregiudiziale, la seguente questione: “se in caso di decadenza dalla carica di componente della RSU per accertata incompatibilità ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle p.a. e per la definizione del relativo regolamento elettorale si applichi o meno il disposto dell'art. 7 comma 2 del ACQ citato (sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista)”;

**CONSIDERATO** che l'attuale comma 2 dell'art. 7 del ACQ citato prevede testualmente che “In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”.

**TENUTO CONTO CHE** lo spirito di tale norma è quello di garantire la stabilità della contrattazione nei luoghi di lavoro e, quindi, dell'organismo di rappresentanza dei lavoratori, consentendo la sostituzione, ove possibile, del componente che cessa dalla funzione con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista;

**CHE** in presenza di un numero molto consistente di RSU costituite da soli n. 3 componenti eletti, nel caso in cui non si preveda la sostituzione del componente che cessa dalla funzione, ne deriverebbe la decadenza della RSU per mancanza di numero legale, e si dovrebbe, conseguentemente, ricorrere a nuove elezioni;

**CHE** le parti concordano che con il termine “dimissioni”, in considerazione della logica che ha ispirato la clausola sopracitata, si sia inteso comprendere tutti i casi di cessazione dalla funzione di eletto nella RSU per motivi soggettivi e oggettivi e, quindi, a prescindere dalla causa che la determina, dimissioni o decadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7;

**TUTTO** quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2 dell'ACQ del 7 agosto 1998 nel testo che segue:

#### **ART. 1**

**1. Con il termine “dimissioni” si intende** la cessazione dalla funzione di componente della RSU per tutte le cause soggettive ed oggettive che la determinano.

### **Dimensionamento delle istituzioni scolastiche**

(art. 1 ACQ 13/3/2013)

1. Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche si sia verificato o si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.
2. Per ogni istituzione scolastica, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.
3. **In via transitoria** e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all'art. 4, parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998 (Numero dei componenti), da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica ove sono in servizio. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica.



4. Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso l'istituzione scolastica il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due, le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo ovvero entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU, ove successiva.
5. Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
6. In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998 (Durata e sostituzione nell'incarico). In deroga alla regola generale, la RSU decade unicamente laddove restino in carica meno di due componenti. In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.

**CCNQ 13.03.2013 - ACCORDO SU INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE - COMPARTO SCUOLA**

**Art. 1**

**1** - Qualora a seguito di diverso **dimensionamento** delle istituzioni scolastiche si sia verificato o si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle RSU restano in carica, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.

**2** - Per ogni istituzione scolastica, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, **esiste un'unica RSU**.

**3** - In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, **anche in deroga** all'art. 4, parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica ove sono in servizio. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica.

**4** - Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso l'istituzione scolastica **il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due**, le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo ovvero entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU, ove successiva.

**5** - Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, **le relazioni sindacali**, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.

**6** - In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998. **In deroga** alla regola generale, la RSU decade unicamente laddove restino in carica meno di due componenti. In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.

**Art. 2**

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle **istituzioni scolastiche soggette a processi di riordino**, nel caso di ulteriori modifiche organizzative, le parti si potranno incontrare per valutare la necessità di provvedere all'adeguamento del presente accordo.

**Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici**

(art. 2 CCNQ 9/2/2015)

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici

- delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998 (Numero dei componenti), sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono assegnati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.
  3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.
  4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998 (PAG. 12) (Durata e sostituzione nell'incarico).
  5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 – Parte Prima – ACQ del 7 agosto 1998 (Numero dei componenti) per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino.
  6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.
  7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi il CCNQ del 13 marzo 2013



AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
SINDACALE  
DELLE CATEGORIE  
AMMINISTRATIVE

**CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA  
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL  
PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA  
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998**

In data 9 febbraio 2015 alle ore 15:00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

**OMISSIS**

**Art. 2**

**Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici**

1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse già sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, sarà formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono assegnati.
2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU.

3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un'unica RSU.

4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si dà luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998.

5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 – Parte Prima – ACQ del 7 agosto 1998 per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino.

6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.

7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi il CCNQ del 13 marzo 2013.

#### **ART. 8 DECISIONI**

(art. 8 ACQ 7/8/1998 - parte I)

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

#### **ARAN nota n. 8678 del 7 giugno 2001 - Chiarimenti su rappresentanze sindacali**

Al Ministero del Bilancio del Tesoro e della P.E. e, p.c.: Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali.  
Oggetto: Richiesta chiarimenti su rappresentanze sindacali. (Rif. Nota del 02.02.01 prot. P002524)

Con riferimento all'oggetto si precisa quanto segue.

La regola del 51% prevista per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dall'art. 47 bis del d.lgs. 29/1993 vale solo per tale livello di contrattazione e non è applicabile in via analogica in sede di contrattazione decentrata.

In sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma in relazione al fatto che consentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse. L'art. 8 del CCNQ 7 agosto 1998 prevede che **le decisioni relative all'attività della RSU**, organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, siano assunte dalla stessa a maggioranza dei componenti. Qualora il regolamento della RSU preveda la compilazione di verbali **l'eventuale dissenso** di componenti potrà risultare da dichiarazione "a verbale". In ogni caso le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento della RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione decentrata, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso. Rispetto ad essi le singole amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento, né tanto meno questa Agenzia può esprimere pareri trattandosi di rapporti endosindacali.

**CCNQ 6 aprile 2004 - CONTRATTO D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 8 DELLA PARTE I DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

**PREMESSO** che il giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste – Sezione Lavoro - in relazione al ricorso della CGIL Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica di Trieste contro il Comune di Trieste (R.G. n. 211/2002) nella udienza di discussione del 21 febbraio 2003 ha ritenuto, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 165/2001, che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 8 dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998;

**CONSIDERATO** che la Regione Friuli - Venezia Giulia in applicazione della L. cost. 2/1993 (modificativa della L. cost. n. 1/1963) e dell'art. 1 della Legge regionale 3/1998, con Legge regionale n. 13/1998 ha istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (art. 127) e l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni (A.Re.Ra.N) (art. 128);

**CHE** il Comune di Trieste rientra tra gli enti di cui sopra;

**CHE**, pertanto, la disciplina delle relazioni sindacali per il comparto regionale in questione, fermo rimanendo quanto stabilito dal d.lgs. 165/2001, è rimessa ad una autonoma contrattazione;

**CHE** nella citata Legge regionale n. 13/1998 non risulta alcun rinvio esplicito circa l'applicabilità al personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, tra cui il comune di Trieste, degli Accordi e Contratti nazionali quadro stipulati all'ARAN sulle relazioni sindacali, né è nota alcuna disposizione in tal senso;

**CHE**, pertanto, la richiesta di interpretazione autentica sulle norme applicate negli atti del Comune di Trieste esula dalle competenze delle presenti parti che hanno stipulato l'Accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale;

**TUTTAVIA**, le parti sopraindicate, per quanto possa tornare utile alla vicenda in questione, e relativamente alla interpretazione dell'art. 8 dell'Accordo citato applicato alle amministrazioni legalmente rappresentate dall'ARAN, ritengono di poter formulare le seguenti valutazioni:

- 1) la RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori;
- 2) sul funzionamento della RSU, l'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 stabilisce come unica regola che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti;
- 3) le modalità con le quali tale maggioranza si esprime devono essere, eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio regolamento interno;
- 4) la circostanza che la RSU non si doti di un proprio regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale;
- 5) ne deriva, inoltre, che anche in mancanza di un regolamento di funzionamento, la RSU decide a maggioranza.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**, limitatamente all'art. 8 del più volte citato Accordo quadro del 7 agosto 1998 applicato alle pubbliche amministrazioni rappresentate dall'ARAN, le parti formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

**Art. 1**

1. Con il presente contratto si conferma che la RSU, organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori, **assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti**, sulla base di quanto indicato nei punti da 1 a 5 del penultimo capoverso della premessa.



**ARAN 27 maggio 2004 - Prot. 4260 Lettera A) § 2, punto a) - Delegazione trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di lavoro**

**a) La RSU**

La RSU partecipa alle trattative nella sua veste di **soggetto unitario di natura elettiva** che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa o alle Organizzazioni sindacali nelle cui liste sono stati eletti.

La RSU assume le proprie **decisioni a maggioranza** e la posizione del singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario.

E' di esclusiva competenza della RSU definire **le regole del proprio funzionamento**, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Rispetto a ciò l'Amministrazione non è tenuta ad alcun intervento né ad esprimere pareri trattandosi di atti endosindacali di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso.

Poiché l'adozione da parte della RSU di un proprio regolamento di organizzazione è atto volontario, **nel caso in cui non venga adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto di partecipare alle trattative** (cfr. anche Accordo di interpretazione autentica stipulato il 6 aprile 2004).

**Non trovano legittimazione forme di coordinamento tra RSU diverse** in quanto, gli accordi di comparto integrativi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, che avrebbero potuto prevederne la costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in tal senso.

**ART. 9**

**INCOMPATIBILITA'**

(art. 9 ACQ 7/8/1998 - parte I)

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

**ARAN 15 febbraio 2002 - Prot. 1702 – Lettera B), punto 1) - Nota di chiarimenti in materia di relazioni sindacali.**

**B) RSU – Accordo collettivo nazionale quadro 7 agosto 1998**

**1) Incompatibilità**

La materia è regolata dall'art. 9 dell'Accordo quadro per la costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, che ha ritenuto opportuno **demandare la concreta individuazione delle situazioni di incompatibilità a ciascuna Amministrazione**, non potendo l'Accordo prevederle in modo analitico a ragione della peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti.

Per quanto riguarda il **comportamento a cui è tenuta l'Amministrazione** nel caso in cui rilevi una incompatibilità, si fa presente che il suo unico adempimento è quello di segnalarla alla RSU, essendo esclusivamente in capo a quest'ultima il compito di dichiarare eventualmente decaduto il componente, provvedere alla sua sostituzione e darne comunicazione alla Amministrazione e ai lavoratori interessati.

**ARAN 8 aprile 2004 - Prot. 3072 - Incompatibilità dalla carica di componente della RSU.**

L'art. 9 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU nei comparti e relativo regolamento elettorale, disciplina i casi di incompatibilità prevedendo che la carica di componente della RSU sia incompatibile con qualsiasi carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.

**In sostanza il suddetto art. 9, nel testo letterale, si limita ad individuare alcune fattispecie rinviando la concreta individuazione delle incompatibilità**, non solo a quanto previsto in materia nei singoli statuti delle organizzazioni sindacali che presentano i candidati in sede di elezione, ma anche in ragione della peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti.

**Non esiste, pertanto, una casistica delle incompatibilità**, né l'Aran può definirla in quanto la natura endosindacale e unitaria della RSU, organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori che assume le decisioni a maggioranza dei propri componenti, esclude che altri soggetti (Aran, Amministrazioni, Organizzazioni sindacali) possano direttamente intervenire sulla sua composizione e sul suo funzionamento. In sostanza la RSU, una volta eletta, vive di vita propria e agisce autonomamente.

Pertanto, **nel caso in cui si rilevi una incompatibilità**, è *esclusivamente* in capo alla RSU il compito di dichiarare decaduto il componente e di provvedere alla sua sostituzione, dandone comunicazione all'Amministrazione e ai lavoratori interessati.

Ciò non significa che, **nel caso in cui siano rilevate irregolarità**, le stesse non possano essere evidenziate e segnalate alla RSU, per le eventuali decisioni di competenza. Tale circostanza, comunque, non incide sulle relazioni sindacali nell'Amministrazione in quanto al tavolo della contrattazione integrativa partecipa la RSU nella sua dimensione unitaria e, pertanto, non rileva la posizione del singolo componente.

Diverso si presenta il **caso della decadenza "cosiddetta automatica"** del componente della RSU nel caso in cui il lavoratore non presti più servizio nell'Amministrazione (pensionamento, trasferimento, comando presso altra Amministrazione, etc.), fattispecie che non rientra nel concetto di cui sopra (incompatibilità tra più e diverse cariche).

**Poiché la condizione di eleggibilità** (cfr. art. 3, comma 2, parte II dell'Accordo quadro 7 agosto 1998) **alla carica di componente della RSU è che il lavoratore sia in servizio a tempo indeterminato** (sia a tempo pieno che a tempo parziale), **tale condizione deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU**. In sostanza dalla norma citata si evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della RSU non si esaurisce nella condizione di dipendenza, ma è necessaria la presenza in servizio dell'eletto.

Anche in questo caso rimane *esclusivamente* in capo alla RSU il compito di **provvedere alla sua sostituzione** dandone comunicazione all'Amministrazione e ai lavoratori interessati.

Indipendentemente dalla motivazione della decadenza dei suoi componenti (dimissioni, incompatibilità, pensionamento, etc.), **se la RSU si trova nella condizione di non poter provvedere alla loro sostituzione e da ciò derivi il venir meno del numero legale previsto per il suo funzionamento e per l'assunzione delle decisioni** (cfr. art. 8 Accordo quadro 7 agosto 1998), poiché la RSU è uno dei soggetti necessari alla contrattazione integrativa, le Organizzazioni sindacali rappresentative dovranno essere invitate ad indire nuovamente le elezioni.

Tale circostanza si presenta anche nell'ipotesi prevista dall'art. 7, comma 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e cioè nel caso in cui le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti della RSU superi il 50% degli stessi.

**In tutti i casi di decadenza**, nel corso del triennio dalla loro elezione, occorre fare riferimento a quanto stabilito **nell'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001** che prevede:

- a) la rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima);
- b) nell'attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica;
- c) la possibilità che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.



Ai sensi dell'art. 1 parte II del regolamento elettorale dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, **solo** le Organizzazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, possono indire le nuove elezioni. Con la presente nota di chiarimenti che si aggiunge a quelle già precedentemente inviate a codeste Amministrazioni, tutte pubblicate nel sito internet dell'ARAN nella Sezione "Relazioni Sindacali", questa Agenzia comunica che non risponderà più a quesiti sulla materia.

**ART. 10**  
**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**  
(art. 10 ACQ 7/8/1998 - parte I)

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione), si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1 (Ambito ed iniziativa per la costituzione), possono comunque conservare o costituire **terminali di tipo associativo** nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'~~art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2~~, (**ora art. 42 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165**) con tutte le loro prerogative.

**ART. 11**  
**NORMA TRANSITORIA**  
(art. 11 ACQ 7/8/1998 - parte I)

1. ~~In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.~~

**ART. 12**  
**ADEMPIMENTI DELL'ARAN**  
(art. 12 ACQ 7/8/1998 - parte I e art. 4 CCNQ 9/2/2015)

1. Entro **dieci** giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo **il fac-simile del verbale riassuntivi delle votazioni** che dovrà essere compilato in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo, di cui al comma 2, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia. (comma così sostituito dall'art. 4 del CCNQ 09.02.2015).

**Norme particolari**  
(art. 5 CCNQ 9/2/2015)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso **le rappresentanze diplomatiche e consolari** nonché presso **gli istituti italiani di cultura all'estero** è assicurata un'adeguata rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al



personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.



**CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LE MODIFICHE ALL'ACQ PER LA  
COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL  
PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA  
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE DEL 7 AGOSTO 1998**

In data 9 febbraio 2015 alle ore 15:00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

**omissis**

**Art. 5**  
**Norme particolari**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.

**ART 13**

**NORMA FINALE**

(art. 13 ACQ 7/8/1998 - parte I)

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

**PARTE SECONDA**  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'ELEZIONE DELLA RSU**

**ART. 1**

**MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI**

(art. 1 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, **le associazioni sindacali rappresentative**, congiuntamente o disgiuntamente, **assumono l'iniziativa**

- per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario (vedere protocollo ARAN-CONF. 07.12.2021). Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
  3. **Le RSU che decadono nel corso del triennio** sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

**CCNQ d'interpretazione autentica del 13 febbraio 2001: «art. 1 (Clausola di interpretazione autentica)**

«1. **Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda** dell'Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione **decadono**, oltre che per le ragioni indicate nell'art. 7 parte prima dell'accordo medesimo, anche per **altri motivi** vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.

2. **Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica** ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS di categoria sopracitate».

**Vedi anche CCNQ 07.08.1998, Parte I, art. 7 DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO**

**ART. 2****QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI**

(art. 2 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. **Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.** In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

**ART. 3****ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

(art. 3 ACQ 7/8/1998 - parte II, come sostituito dall'art. 1 del CCNQ 9/2/2015)

1. Hanno diritto a votare (**elettore attivo**) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro **a tempo indeterminato** in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).
3. Sono eleggibili (**elettore passivo**) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro **a tempo indeterminato** in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di contrattazione sono, altresì, eleggibili i **dipendenti a tempo determinato, in servizio** alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), **il cui contratto a**

termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, **abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi** dalla data di costituzione della stessa.

5. **Nei comparti Scuola ed AFAM** sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro **a tempo determinato** cui sia stato conferito **un incarico annuale** fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

**ARAN 25 settembre 2007 – Prot. 8004** - Rinnovo delle RSU. Elezioni del 19 – 22 novembre 2007. Elettorato attivo e passivo - Integrazione alla nota di chiarimenti n. 6999 del 30 luglio 2007.

**Si informa che in data 24 settembre 2007 è stato stipulato l'accordo che**, ad integrazione dell'art. 3 - parte II - dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU, dalle prossime elezioni delle RSU di novembre 2007 in tutti i comparti di contrattazione, esclusa la Scuola, **ha esteso il diritto di elettorato attivo e passivo ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è**, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, **prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).**

In risposta ai quesiti pervenuti a questa Agenzia circa la interpretazione della succitata norma **si forniscono le seguenti precisazioni:**

- **i lavoratori interessati sono quelli in servizio** - norma generale che vale per tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo - per i quali è stata avviata la procedura di stabilizzazione;
- **per "atto dell'amministrazione" si intende qualunque atto che identifichi i lavoratori che rientrano nelle procedure di stabilizzazione, possedendone i necessari requisiti.** Tra i predetti atti sono inclusi sia le intese sindacali in materia, sia l'inserimento dei nominativi dei lavoratori interessati nell'elenco generale alfabetico degli elettori che le amministrazioni consegnano alle organizzazioni sindacali entro il 4 ottobre 2007, in quanto tale inserimento coincide con l'identificazione da parte dell'amministrazione degli aventi titolo.

Si conferma che i dipendenti interessati sono quelli a cui è applicato uno dei CCNL stipulati dall'Aran.

**Sono, pertanto, esclusi dall'elettorato attivo e passivo** i lavoratori con contratto a tempo determinato, anche se rinnovato, con contratti di collaborazione e a progetto, con contratti di formazione lavoro e utilizzati in attività socialmente utili, qualora non rientrino nelle procedure di stabilizzazione di cui sopra.

**Resta ferma la norma generale che esclude dall'elettorato attivo e passivo** i lavoratori, siano essi a tempo determinato o a tempo indeterminato, a cui è applicato un CCNL diverso da quelli stipulati all'Aran (di diritto privato ovvero di settore privato). La ragione di tale esclusione è da rinvenire nella previsione di legge per cui la percentuale di voti ottenuta dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle RSU concorre, assieme a quella relativa alle deleghe, al requisito minimo del 5% necessario per l'ammissione alla trattative nazionali. Se così non fosse un lavoratore a cui viene applicato un contratto non stipulato all'Aran, ad es. il CCNL dei vivaisti, concorrerebbe con il suo voto a determinare i sindacati rappresentativi ammessi a stipulare un CCNL che non lo riguarda.

**Infine, si precisa che sono altresì esclusi dall'elettorato attivo e passivo** i lavoratori - ex LSU - della Regione Sicilia in quanto, pur prorogati in servizio (dal 2005 o dal 2006) con un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata quinquennale, al momento non rientrano tra gli aventi titolo a procedure di stabilizzazione.

**CCNQ 27 marzo 2012 - CONTRATTO D'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 1 DELL'ACCORDO COLLETTIVO QUADRO DEL 24 SETTEMBRE 2007**

**PREMESSO** che in data 24 settembre 2007 è stato sottoscritto l'Accordo collettivo quadro d'integrazione dell'art. 3 della Parte seconda dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale di comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale (di seguito ACQ 24 settembre 2007);

**CONSIDERATO** che tale accordo ha integrato l'art. 3 della Parte Seconda del ACQ 7 agosto 1998 che disciplina la composizione dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni per i rinnovi delle RSU;

**CHE** con protocollo dell'11 aprile 2011, confermato con il protocollo del 14 dicembre 2011, sono state indette le elezioni per il rinnovo delle RSU in tutti i comparti, ivi incluso il comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

**CHE** l'art. 3 della Parte Seconda dell'ACQ del 7 agosto 1998 dispone che nel "comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale";

**CHE** il comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale nasce, per scorporo, dal comparto Scuola nel quadriennio 2002-2005 e che, pertanto, in tutte le elezioni fino ora attuate la norma in esame è stata sempre applicata anche al personale Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

**VALUTATO** che le modifiche apportate al citato art. 3 dall'art. 1 dell'ACQ 24 settembre 2007 riguardavano solo l'estensione dell'elettorato attivo e passivo a determinate categorie di lavoratori;

**CHE** al comma 1 dell'art. 1 dell'ACQ 24 settembre 2007 è stata ripetuta la vecchia formulazione: "Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale";

**CONSIDERATO** che la riscrittura della precedente clausola senza tener conto delle modifiche nel frattempo intervenute nel comparto Scuola deve imputarsi ad una mera dimenticanza in quanto non era volontà delle parti ridurre la platea dei soggetti aventi diritto di voto;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**, al fine di non creare grave pregiudizio al personale finora titolare di elettorato attivo, le parti formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

**ART. 1**

1. Con il presente contratto si conferma che **anche nel comparto Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.**

**ART. 4****PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

(art. 4 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
  - a) **associazioni sindacali rappresentative** ~~indicate nella tabella all. \_\_\_\_\_ al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma \_\_\_\_\_~~ **(vedere tabelle 1 e da 3 a 7 del CCNQ 04.12.2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali – in allegato)** che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;
  - b) **altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo**, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. **Per la presentazione delle liste** alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto **un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell' 1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione.** Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
3. **Non possono presentare proprie liste** le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. **Non possono essere candidati** coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
5. **Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.** Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.
6. **Il numero dei candidati** per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
7. **Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate** dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori.

**Vds. CCNQ 07.12.2021 e circolare ARAN n°1 del 27.01.2022**

**ART. 5**  
**COMMISSIONE ELETTORALE**  
(art. 5 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale **entro dieci giorni dall'annuncio** di cui all'art. 1 del presente regolamento (Modalità per indire le elezioni).
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 (Presentazione delle liste) presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente **tra il decimo ed il quindicesimo giorno.**
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

**ART. 6**  
**COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**  
(art. 6 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
  - elezione del presidente;
  - acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
  - ricevimento delle liste elettorali;
  - verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
  - esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
  - definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
  - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
  - predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
  - nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
  - organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
  - raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
  - compilazione dei verbali;
  - comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
  - esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
  - trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all' art. 1 (Modalità per indire le elezioni), **almeno otto giorni prima** della data fissata per le elezioni.

**ART. 7**  
**SCRUTATORI**

(art. 7 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare **uno scrutatore per ogni seggio elettorale**, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. **La designazione degli scrutatori** deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato

**ART. 8**  
**SEGRETEZZA DEL VOTO**

(art. 8 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. Nelle elezioni **il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.**

**ART. 9**  
**SCHEDE ELETTORALI**

(art. 9 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. **Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio.** La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. **Il voto di lista** sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. **Il voto è nullo** se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

**ART. 10**  
**PREFERENZE**

(art. 10 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per **un candidato** della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di **due candidati** della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. **Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti**, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. **Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore** le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. **Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste**, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

**ART. 11.**  
**MODALITA' DELLA VOTAZIONE**  
(art. 11 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, **potranno essere stabiliti più luoghi di votazione**, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 (Modalità per indire le elezioni) del presente regolamento, **almeno 8 giorni prima** del giorno fissato per le votazioni.

**ART. 12**  
**COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE**  
(art. 12 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 (Scrutatori) e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore

**ART. 13**  
**ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE**  
(art. 13 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

**ART. 14**  
**RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI**  
(art. 14 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un **documento di riconoscimento personale**. In **mancanza** di documento personale essi dovranno essere riconosciuti **da almeno 2 degli scrutatori del seggio**; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

**ART. 15**  
**CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE**  
(art. 15 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. Nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2 (Attrezzatura del seggio elettorale), a fianco del nome dell'elettore, sarà **apposta la firma dell'elettore** stesso a conferma della partecipazione al voto.

**ART. 16**  
**OPERAZIONI DI SCRUTINIO**  
(art. 16 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1 (Modalità per indire le elezioni), del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della



- votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. **Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac-simile** di cui all'art. 12 - parte I (Adempimenti dell'Aran) del presente accordo.
  4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

**ART. 17**  
**ATTRIBUZIONE DEI SEGGI**  
(art. 17 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il **criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti** dalle singole liste concorrenti.
2. **Nell'ambito delle liste** che avranno conseguito i voti, **i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati**. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. **I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto** dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti **e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti**, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

**ART. 18**  
**RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE**  
(art. 18 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati **reclami** nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. **Copia del verbale** di cui al comma 3 **e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali**, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto (Compiti della Commissione elettorale).


**ART. 19**  
**COMITATO DEI GARANTI**  
(art. 19 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso **ricorso** entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO (**ora Direzione Territoriale del lavoro (DTL)**) o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

**ART. 20**  
**COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU**  
(art. 20 ACQ 7/8/1998 - parte II)

1. **Copia del verbale della Commissione elettorale**, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997 (ora art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) .
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

**CCNQ 03.08.2021 PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI PER IL TRIENNIO 2019 – 2021**



**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO  
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI E DELLE AREE DI  
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (2019-2021)**

In data 3 agosto 2021 alle ore 13:15 ha avuto luogo l'incontro, in videoconferenza, tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato *Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021)*:

Per l'A.Ra.N.: *il Presidente - Cons. Antonio Naddeo*      *firmato*

Per le Confederazioni Sindacali:

CGIL	<i>firmato</i>
CISL	<i>firmato</i>
UIL	<i>firmato</i>
CISAL	<i>firmato</i>
CONFSAL	<i>firmato</i>
USB	<i>firmato</i>
COSMED	<i>firmato</i>
CIDA	<i>non firmato</i>
CONFEDIR	<i>non firmato</i>
CODIRP	<i>firmato</i>
CGS	<i>firmato</i>
CSE	<i>firmato</i>
USAE	<i>non firmato</i>

## **ART. 1**

### **Campo di applicazione**

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel prosieguo del presente contratto è indicato come d.lgs. n. 165 del 2001.

## **ART. 2**

### **Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva**

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
  - A) Comparto delle Funzioni centrali;
  - B) Comparto delle Funzioni locali;
  - C) Comparto dell'Istruzione e della ricerca;
  - D) Comparto della Sanità.

## **ART. 3**

### **Comparto delle Funzioni Centrali**

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:
  - I. : - Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL;
    - Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA;
    - Agenzia Nazionale per i Giovani;
    - Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro – ANPAL;
    - Agenzia per la Coesione Territoriale;
    - Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo;
    - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE;
    - Agenzia per l'Italia digitale – AGID;
    - Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC;
    - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR;
    - Agenzia Nazionale per la meteorologia e climatologia – ItaliaMeteo;
    - Ispettorato Nazionale del Lavoro;
    - Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;
    - Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;
    - Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  - II. : - Agenzia delle Entrate;
    - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  - III. : - Accademia nazionale dei Lincei;
    - Aero Club d'Italia;
    - Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;
    - Automobile Club d'Italia – ACI;
    - Autorità di Bacino Distrettuali;

- Autorità per la Laguna di Venezia;
- Club Alpino Italiano – CAI;
- Consorzio dell'Adda;
- Consorzio dell'Oglio;
- Consorzio del Ticino;
- Ente nazionale per il Microcredito – ENM;
- Enti Parco nazionali;
- Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
- Ente strumentale della Croce Rossa Italiana;
- Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;
- Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS;
- Lega italiana per la lotta contro i tumori;
- Lega navale italiana;
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI
- Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;
- IV. : - Ente nazionale aviazione civile – ENAC;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
- ANFISA;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.

#### **ART. 4**

##### **Comparto delle Funzioni Locali**

1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:

- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti
- Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

#### **ART. 5**

##### **Comparto dell'Istruzione e della ricerca**

1. Il comparto di contrattazione collettiva dell'Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da:

- I. : - Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
- II. : - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti Superiori di Studi Musicali;
- III. : - Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- IV. : - Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA;

- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);
- Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA;
- Istituto italiano di studi germanici – IISG;
- Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INdAM;
- Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;
- Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- Istituto nazionale di statistica – ISTAT;
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI;
- Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione – ISIN;
- Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP;
- Istituto superiore di sanità – ISS;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Enrico Fermi”;
- Stazione zoologica “Antonio Dohrn”;
- V. : - Agenzia spaziale italiana – ASI;
- VI. : - Personale ex ISPEL transitato all'INAIL ai sensi dell'art. 7, comma 5, D.L. 78/2010 e personale ex ISFOL transitato all'ANPAL ai sensi dell'art. 4, comma 9, del d.lgs. n. 150/2015.

## ART. 6

### Comparto della Sanità

1. Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:
- Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
  - Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all'art. 5, comma 1, punto III;
  - Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
  - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
  - Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
  - Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
  - Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica;
  - Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 – ARES 118;
  - Azienda Regionale Emergenza Urgenza - AREU;
  - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna – AREUS;
  - Azienda Zero;
  - Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale -ESTAR;
  - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS;
  - Agenzia Regionale di coordinamento per la salute – ARCS;
  - Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo – ACSS;
  - Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia - AReSS Puglia;
  - Azienda ligure sanitaria della regione Liguria – A.LI.SA.;
  - Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
  - Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
  - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP;
  - Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
  - Altri enti del servizio sanitario.

#### ART. 7 Aree dirigenziali

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

- A) Area delle Funzioni centrali;
- B) Area delle Funzioni locali;
- C) Area dell'Istruzione e della ricerca;
- D) Area della Sanità.

2. La composizione delle Aree di cui al comma 1 verrà definita in apposita successiva sessione negoziale, che dovrà concludersi entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

#### ART. 8 Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno dei comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all'area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

#### ART. 9 Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione stipulato in data 13 luglio 2016, ad eccezione dell'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo CCNQ.

**DPCM 5 novembre 2010, n. 226 Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo. ([GU n. 303 del 29-12-2010](#))**

#### Art. 3 Disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale

1. L'ARAN, in base alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attiva una distinta e autonoma contrattazione a livello nazionale per il personale, dirigenziale e non, del **comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri**.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro determina diritti e obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del predetto decreto legislativo, nonché la materia del conferimento e della



revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.


3. Il contratto collettivo disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata del medesimo contratto, nonché di quello integrativo. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come comitato di settore, emana l'atto di indirizzo per la contrattazione nazionale prima di ogni rinnovo contrattuale. L'ARAN informa costantemente il Presidente del Consiglio dei Ministri sullo svolgimento delle trattative.
5. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
7. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
8. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro, individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il capo del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
9. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi 7 e 8. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
10. Il contratto, nonché le eventuali interpretazioni autentiche, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonché il sabato.
12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva un autonomo livello di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale della Presidenza stessa. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, come applicato dal decreto attuativo del Titolo II. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota del trattamento economico accessorio complessivo comunque denominato, definita dal decreto attuativo del Titolo II. La contrattazione si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Il contratto collettivo



nazionale definisce il termine delle sessioni negoziali. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

13. Si applicano gli articoli 40, commi 3-ter, 3-quinquies, 3-sexies, 40-bis, 43, 47-bis e 49 del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**CCNQ 04.12.2017** sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del **coordinato con le modifiche introdotte dal CCNQ 19 novembre 2019** di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019 -2021



AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOTIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

**CCNQ DI RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE  
ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI E NELLE  
AREE DI CONTRATTAZIONE NEL TRIENNIO 2019-2021**

In data 19 novembre 2019 alle ore 16.00, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:

L'A.Ra.N.:

*nella persona del Presidente - Cons. Antonio Naddeo      firmato*

Le Confederazioni Sindacali:

CGIL	<i>non firma</i>
CISL	<i>non firma</i>
UIL	<i>firmato</i>
CISAL	<i>firmato</i>
CONFSAL	<i>firmato</i>
USB	<i>firmato</i>
COSMED	<i>firmato</i>
CIDA	<i>firmato</i>
CONFEDIR	<i>firmato</i>
CODIRP	<i>firmato</i>
CGS	<i>firmato</i>
CSE	<i>firmato</i>

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato *Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021*

**TAVOLA 1**  
**COMPARTI DI CONTRATTAZIONE**  
**CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE**  
**EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001**

<b>CGIL</b>
<b>CGS</b>
<b>CISAL</b>
<b>CISL</b>
<b>CONFSAL</b>
<b>CSE</b>
<b>UIL</b>
<b>USB</b>

**TAVOLA 3 - COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DISTACCHI**

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CISL FP	62	CISL	7
FP CGIL	54	CGIL	6
UIL PA	50	UIL	5
CONFSAL UNSA	33	CONFSAL	4
FLP	22	CGS	2
USB PI	22	USB	2
CONFINTESA FP	18	CONFINTESA	2
		ASGB	1
<b>totale</b>	<b>261</b>		<b>29</b>

Tavola modificata in seguito alla definizione del CCNQ comparti e aree del 3 agosto 2021. Per l'originaria tavola 3 si rimanda al testo sottoscritto il 19 novembre 2019, pubblicato in questa sezione del sito

**TAVOLA 4 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI - DISTACCHI**

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
FP CGIL	99	CGIL	11
CISL FP	78	CISL	8
UIL FPL	48	UIL	5
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI	19	CISAL	2
		ALPIS F.V.G.	1
<b>totale</b>	<b>244</b>		<b>27</b>

**TAVOLA 5 - COMPARTO SANITA' - DISTACCHI**

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
FP CGIL	45	CGIL	5
CISL FP	43	CISL	4
UIL FPL	37	UIL	4
FIALS	19	CONFSAL	2
NURSIND	17	CGS	2
NURSING UP	14	CSE	1
		SAVT	1
<b>totale</b>	<b>175</b>		<b>19</b>

**TAVOLA 6 - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA<sup>1</sup> - DISTACCHI**

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
CISL FSUR	91	CISL	10
FLC CGIL	89	CGIL	10
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA	58	UIL	6
SNALS CONFSAL	50	CONFSAL	5
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	34	CGS	4
ANIEF	21	CISAL	2
		SINDIKAT SLOVENSKE SOLE	1
<b>totale</b>	<b>343</b>		<b>38</b>

<sup>1</sup> Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 6 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 82; FLC CGIL 80; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 52; SNALS CONFSAL 45; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 31; ANIEF 19. Confederazioni: CISL 9, CGIL 8; UIL 6; CONFSAL 5; CGS 3; CISAL 2; SINDIKAT SLOVENSKE SOLE 1

**TAVOLA 7 - COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 - DISTACCHI**

<u>organizzazioni sindacali</u>	<u>numero distacchi</u>	<u>confederazioni</u>	<u>numero distacchi</u>
SNAPRECOM	1	CISAL	0
USB PI	0	USB	0
CISL FP	0	CISL	0
FLP	0	CSE	0
SIPRE	0	USAE	0
FP CGIL	0	CGIL	0
<b>totale</b>	<b>1</b>		<b>0</b>

## TABELLA N. 2 (art. 17 del Regolamento)

### ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1.250 DIPENDENTI

0. Numero di firme necessarie per la presentazione di liste ai sensi dell'art. 4 Regolamento

$$2 \% \text{ di } 1250 \Rightarrow 25$$

1. Validità delle elezioni ai sensi dell'art.2 del Regolamento

$$\text{metà più uno degli aventi diritto } (1.250 / 2 + 1) \Rightarrow 626$$

2. Calcolo dei seggi da assegnare ai sensi dell'art.4 del

Dipendenti	da	0	a	200	$\Rightarrow$	3
	da	201	a	500	$\Rightarrow$	3
	da	501	a	800	$\Rightarrow$	3
	da	801	a	1.100	$\Rightarrow$	3
	da	1.101	a	1.250	$\Rightarrow$	3

**TOTALE 15**

3. Calcolo del quorum richiesto per l'assegnazione del seggio

**Numero votanti / seggi da assegnare**

$$1.250 \quad / \quad 15 \quad \Rightarrow \quad \text{QUORUM } 83$$

4. Ipotesi di risultati elettorali e conseguente ripartizione dei seggi

LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	450	83	5	35
B	290	83	3	41
C	380	83	4	<b>48</b>
D	130	83	1	<b>47</b>

Essendo stati assegnati 13 seggi su un totale di 15, i restanti 2 seggi vengono assegnati alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

La definitiva ripartizione dei seggi è la seguente:

LISTA	SEGGI	TOTALE
A	5	5
B	3	3
C	4 + 1	5
D	1 + 1	2

**COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**  
**INTEGRAZIONE 3 NOVEMBRE 1998** DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE DEL COMPARTO DEGLI EPNE

- Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni (**ora art. 42 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165**), è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
- considerato che l'art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;
- tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;
- considerato che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL...omissis...(**Inciso superato e dunque omesso: «relativo al Quadriennio 1998 - 2001»**),

le parti concordano quanto segue

**Ambiti di costituzione delle RSU**

(art. 1)

Le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

- a) Per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
- b) Per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro;
- c) Per quanto attiene alle Sedi Uniche Centrali o Direzioni Generali degli enti, le RSU sono costituite negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti stessi, come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.

**Accorpamenti**

(art. 2)

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale concorrendo nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1) (Ambiti di costituzione delle RSU).

### Numero dei componenti

(art. 3)

- a) Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1 (Ambiti di costituzione delle RSU):
- 3 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti sino a 50;
  - 5 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 51 a 100;
  - 7 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 101 a 200.
- b) ~~Negli enti - o strutture periferiche - ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera a), secondo e terzo alinea, è aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unità e di 2 se essi superano le 30 e fino a 50 unità, in modo da riservare al personale professionale di riferimento una rappresentanza nell'organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale appartenente alle predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unità, il numero dei componenti della rappresentanza unitaria è incrementato di n. 3 componenti.~~
- c) ~~Per il personale indicato nel punto b. sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia dei diritti di elettorato attivo e passivo.~~

**La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta esclusivamente nell'accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è al momento superata** atteso che gli accordi sui comparti e le aree collocano i professionisti nell'area dirigenziale (CHE NON VOTA PER LE RSU). (EX circolare ARAN n. 4 del 22 dicembre 2011, § 2)

- d) Per gli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, è confermato il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c) (Numero dei componenti), dell'Accordo quadro, nel rispetto al punto b. della garanzia prevista per i componenti delle RSU delle specifiche tipologie professionali.

### Dipendenti operanti presso sedi estere

(art. 4)

I dipendenti di ruolo dell'ICE ...omissis... **(Inciso superato e dunque omesso: «e ENIT». L'Enit è stato trasformato in ente pubblico economico a norma dell'art. 16 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni con legge 29 luglio 2014, n. 106, quindi non rientra più tra le amministrazioni a cui si applicano i CCNL e CCNQ stipulati dall'Aran.)** che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi nell'area di applicazione del ~~d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni~~ **(Il riferimento deve ora intendersi al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)** partecipano alle votazioni per la RSU dell'unità di riferimento presso la Direzione generale del rispettivo ente. A tal fine è costituito apposito seggio presso l'Ufficio Consolare del Paese cui appartiene la sede di lavoro, che, appena terminate le operazioni di scrutinio, comunica l'esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento.

### Inizio e termine delle operazioni elettorali

(art. 5)

Le votazioni hanno inizio ....omissis... **(Inciso superato e dunque omesso: «alle ore 12 del 23 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell'apposito "Protocollo per la definizione del calendario**

delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti”. Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018) e terminano il ...omissis.... (Inciso superato e dunque omesso: «25 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell’apposito “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti”. Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018), fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall’art. 7, comma 3 (Scrutatori), dell’Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il ...omissis.... (Inciso superato e dunque omesso: «26 novembre successivo ». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell’apposito “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti”. Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018)

#### **Norma finale** (art. 6)

Entro il termine perentorio del ...omissis... (Inciso superato e dunque omesso: «28 settembre successivo ». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell’apposito “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti”. Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018) gli enti di cui al p.1) lett. b) e c) (Ambiti di costituzione delle RSU) stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, l’elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tale elenco sarà inviato all’ARAN.

#### **Clausola di salvaguardia** (art. 7)

Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

#### **Dichiarazione congiunta n. 1**

Le parti concordemente dichiarano che :

1. nel punto 1 (Ambiti di costituzione delle RSU) del presente Accordo, per “sedi individuate sulla base delle procedure in atto” si intendono quelle di fatto riconosciute dai singoli enti, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;
2. negli enti interessati da processi di riforma o di riordino che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno costituite anche successivamente, in relazione a quanto previsto dal punto 7 (Clausola di salvaguardia), nelle strutture o articolazioni in cui si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

#### **Dichiarazione congiunta n. 2**

...omissis... (Dichiarazione omessa in quanto superata: «In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale negli Enti aventi carattere nazionale ed articolazione territoriale diffusa del Comparto Enti pubblici non economici, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all’art. 20, seconda parte dell’Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscrittrici la presente dichiarazione convengono sull’opportunità di un riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all’Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull’Accordo stesso».)



## **COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI**

**INTEGRAZIONE 3 NOVEMBRE 1998** DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

- Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni (ora art. 42 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ), è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
- considerato che l'art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;
- considerato che nel comparto Ministeri la materia era già stata regolamentata con il Protocollo d'intesa del 12 maggio 1994 (Il Protocollo d'Intesa del 12 maggio 1994 è stato sostituito dal presente accordo);
- tenuto conto che tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;
- considerato peraltro che l'Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all'esigenza di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;
- tenuto presente che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al quadriennio 1998-2001.

le parti concordano quanto segue

### **Ambiti di costituzione delle RSU**

(art. 1)

- a) Le RSU sono costituite nell'ambito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti ovvero Direzioni generali ovvero Uffici centrali di livello di Dirigente generale);
- b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

### **Accorpamenti**

(art. 2)

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento, ad eleggere le R.S.U. dove previsto dal precedente punto 1) (Ambiti di costituzione delle RSU).

### **Numero dei componenti**

(art. 3)

- a) Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1) (Ambiti di costituzione delle RSU):
  - 3 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50.
  - 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.
  - 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

- b) Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c) (Numero dei componenti) dell'Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).

#### **Inizio e termine delle operazioni elettorali**

(art. 4)

Le votazioni hanno inizio ...omissis... **(Inciso superato e dunque omissis: «ore 12 del 18 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell'apposito "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti". Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018)** e terminano il ...omissis...**(Inciso superato e dunque omissis: «20 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell'apposito "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti". Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018)**, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3 (Scrutatori), dell'Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il ...omissis... **(Inciso superato e dunque omissis: «26 novembre successivo ». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell'apposito "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti". Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018).**

#### **Norma finale**

(art. 5)

Entro il termine perentorio del ...omissis... **(Inciso superato e dunque omissis: «28 settembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell'apposito "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti". Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018)**, le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le R.S.U. Tali elenchi verranno inviati all'ARAN.

#### **Clausola di salvaguardia**

(art. 6)

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

#### **Dichiarazione congiunta n. 1**

Le parti concordano di dichiarare che:

1. nel punto 1 (Ambiti di costituzione delle RSU) del presente Accordo, per "sedi individuate sulla base delle procedure in atto" si intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;
2. nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6 (Clausola di salvaguardia), anche successivamente, dove si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

#### **Dichiarazione congiunta n. 2**

...omissis... **(Dichiarazione omissa in quanto superata: «In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale per ciascuna amministrazione del Comparto Ministeri, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull'opportunità di un riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'Accordo stesso».)**

**COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**  
**ACCORDO 22 OTTOBRE 1998 SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE P.A. PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

- Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
- che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e sue successive modificazioni (ora art. 42 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;
- considerato che l'art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, (Ambito ed iniziativa per la costituzione) del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
- che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa del 26.5.1994 (Il Protocollo d'Intesa del 26 maggio 1994 è stato sostituito dal presente accordo);
- al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale,

si conviene di integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito.

**Numero dei componenti**  
**(Art.1)**

Il numero dei componenti la RSU, è pari a:

- negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;

a) negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.

Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;
- negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;
- negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;
- negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli Enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

**Calendario delle votazioni**  
**(art. 2)**

Per le Regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni hanno inizio ...omissis... (Inciso superato e dunque omissis: «alle ore 12 del 23 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell'apposito "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti". Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018) e terminano il ...omissis... (Inciso superato e dunque omissis: «25 novembre 1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell'apposito "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti". Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018), fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, parte II (Scrutatori) del CCNL quadro.

**COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**  
**ACCORDO 16 OTTOBRE 1998 SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

preso atto che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396/1997 (ora art. 42 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ), recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;

considerato che l'art. 2 comma 5, lettere a, b, c e d (Ambito ed iniziativa per la costituzione) del suddetto contratto collettivo consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;

al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale

si conviene

di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7.8.1998 quadro come di seguito :

1. E' prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.
2. All'art. 4, comma 1 (Numero dei componenti) del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:
  - a) nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità
  - b) nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità

Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
- nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
- nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
- nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.

E' confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall'art.4 lett. b) e c) (Numero dei componenti) del Contratto Collettivo Quadro.

3. Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio ...omissis... **(Inciso superato e dunque omesso: «alle ore 10 del 23.11.1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell'apposito "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti". Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018)** e terminano il ...omissis... **(Inciso superato e dunque omesso: «25.11.1998». Ad ogni elezione delle RSU occorre fare riferimento alle date definite nell'apposito "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti". Da ultimo cfr. Protocollo del 09.01.2018)**, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, (Scrutatori) parte II del CCNL quadro.



**CCNQ 07.12.2021 - PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI - TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI**

In data 7 dicembre 2021, alle ore 16:00, ha avuto luogo, in modalità videoconferenza, l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente *Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali*:

**Per l'A.Ra.N.:**

il *Presidente* Cons. Antonio Naddeo *firmato*

**Per le Confederazioni sindacali:**

CGIL *firmato*

CISL *firmato*

UIL *firmato*

CGS *firmato*

CISAL *firmato*

CONFSAL *firmato*

CSE *firmato*

USB *firmato*

**ART. 1**

**Indizione delle elezioni**

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, sono indette, su iniziativa delle Confederazioni sottoscrittrici il presente Protocollo, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 3 agosto 2021 nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni **5-6-7 aprile 2022**.

**ART. 2**

**Mappatura delle sedi elettorali**

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **11 gennaio 2022**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'ARAN e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **14 gennaio 2022**. La trasmissione all'A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato *Excel* all'indirizzo di posta elettronica [protocollo@pec.aranagenzia.it](mailto:protocollo@pec.aranagenzia.it).

2. Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità nonché le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

### ART. 3

#### Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

31 gennaio 2022 lunedì	<b>annuncio</b> delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale <b>inizio</b> della procedura elettorale
1° febbraio 2022 martedì	- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, <b>dell'elenco generale alfabetico degli elettori</b> e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della <b>raccolta delle firme</b> per la sottoscrizione delle <b>liste che da questo momento potranno essere presentate</b>
10 febbraio 2022 giovedì	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
16 febbraio 2022 mercoledì	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
25 febbraio 2022 venerdì	<b>termine per la presentazione delle liste elettorali</b>
24 marzo 2022 giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
5-6-7 aprile 2022 mart-merc-gio	votazioni
8 aprile 2022 venerdì	Scrutinio
8 -14 aprile 2022 da ven a gio	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
19-27 aprile 2022 da mart a merc	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

2. **Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, come modificato dal CCNQ del 19 novembre 2019, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la**



**costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni**, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. **Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2**, entro il termine ultimo fissato al **25 febbraio 2022**, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'A.Ra.N. che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia.
4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, **le organizzazioni sindacali possono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line**. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., entro il **25 febbraio 2022**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. diverse da quelle indicate al comma 2 dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

#### **ART. 4**

##### **Accordi integrativi di comparto**

1. **Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni**. In particolare, gli stessi si applicano alle seguenti amministrazioni:
  - **accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Enti pubblici non economici**: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016;
  - **accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Ministeri**: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ del 13 luglio 2016 e PCM;
  - **accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Regioni e Autonomie locali**: comparto Funzioni Locali;
  - **accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Servizio sanitario nazionale**; comparto Sanità.

#### **ART. 5**

**Procedure elettorali in caso di sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di ACNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 16 novembre 2021**

1. **Nel caso in cui, entro la data del 31 gennaio 2022** (annuncio delle elezioni e inizio della procedura elettorale), si addivenga alla sottoscrizione in via definitiva dell'Ipotesi di ACNQ in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 16 novembre 2021, **i commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente Protocollo saranno sostituiti ed integrati dai seguenti**:



2. Possono presentare liste elettorali nella presente tornata:
  - a) **le organizzazioni sindacali rappresentative** aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ di cui all'Ipotesi del 16 novembre 2021;
  - b) **le organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a)** che aderiscano formalmente al ACNQ di cui all'Ipotesi del 16 novembre 2021, dandone comunicazione all'A.Ra.N. che ne rilascia certificazione, entro il 25 febbraio 2022;
  - c) **altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo** che aderiscano formalmente all'ACNQ di cui all'Ipotesi del 16 novembre 2021, dandone comunicazione all'A.Ra.N. che ne rilascia certificazione, entro il 25 febbraio 2022.
3. Le organizzazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c), ai fini della presentazione delle liste, devono, entro il 25 febbraio 2022, altresì formalmente dichiarare all'A.Ra.N. – che ne rilascia certificazione – di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. e di aderire ai relativi accordi, ove non vi abbiano già provveduto.
4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali che nel corso della presente tornata elettorale intendano presentare proprie liste devono richiedere, entro il **25 febbraio 2022**, il *pre-inserimento* della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le stesse devono depositare all'A.Ra.N. formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo, del vigente statuto e delle dichiarazioni previste ai commi precedenti ove necessarie e non ancora rese. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.
5. Nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista l'A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista nella procedura di rilevazione. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all'ammissione della lista stessa.
6. L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet, diviso per singolo comparto, l'elenco delle organizzazioni inserite nella procedura di rilevazione dei verbali elettorali."

#### **ART. 6** **Norma finale**

1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano che **siano riassunte dall'A.Ra.N., a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni** per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

#### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1**

Le parti si danno atto che entro il giorno **11 gennaio 2022**:

- il Ministero dell'Istruzione fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;
- il MUR fornirà l'elenco delle Accademie, Conservatori di musica, Istituti superiori di studi musicali e ISIA.

#### **DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2**

Le parti si danno atto che A.Ra.N. convocherà una riunione con le confederazioni firmatarie nella settimana ricompresa tra il 10 ed il 15 gennaio 2022, per una ricognizione volta a monitorare la situazione pandemica in rapporto all'avvio delle procedure elettorali.

## **DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165**

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 09-05-2001 - Suppl. Ordinario n. 112)

*(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)*

### **Articolo 5**

#### **Potere di organizzazione**

(Art.4 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.3 del d.lgs. n.546 del 1993, successivamente modificato dall'art.9 del d.lgs. n.396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art.4 del d.lgs. n.80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro **((, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici))** sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, **((fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione,))** ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. **((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2217, N. 75))**.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.

### **Articolo 9**

**(( (Partecipazione sindacale). ))**

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione. ))**

### **Articolo 42**

#### **Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro**

(Art.47 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs. n.396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla

rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
4. ***((3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché' presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché' assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43))***.
5. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché' siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché' abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori. (33) (34)
6. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
7. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
8. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
9. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
11. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
12. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

### **Articolo 43**

#### **Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva**

(Art.47-bis del d.lgs. n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs. n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs. n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs. n.80 del 1998, come modificato dall'art.22, comma 4 del d.lgs. n.387 del 1998)

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo **((40, commi 3-bis e seguenti))**, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,

aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

## **Articolo 72**

### **Abrogazioni di norme**

(Art. 74 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1993 e modificato prima dall'art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998 e poi dall'art. 21 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 43, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:

- a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto;
- c) articolo 5, commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
- d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
- e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
- f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo della legge 29 marzo 1983, n. 93;
- g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
- h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
- i) articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
- j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
- k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254;
- l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
- p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
- q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
- r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
- s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
- t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;



- w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
  - x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del presente decreto;
  - y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  - z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
  - aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
  - bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
  - cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
  4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate.
  5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001, per ciascun ambito di riferimento, cessano di produrre effetti i commi 7 e 8 e 9 dell'articolo 55 del presente decreto.
  6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

**Circolare n. 1 del 27 gennaio 2022 - Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.**

(Si omette di allegarla in quanto i contenuti sono stati riportati all'interno del presente manuale)

**La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni, ha reso necessario da parte dell'Aran la formulazione di più note di chiarimenti** finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 9 gennaio 2018 hanno convenuto sull'opportunità di riassumerle, a mero titolo riepilogativo, in un **testo che unifica e sostituisce tutte le note** inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, **alle quali non si dovrà più fare riferimento.**

Nella presente nota è **elencata tutta la documentazione necessaria**, scaricabile dal sito [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it), della quale si raccomanda una attenta lettura.

Si chiede, inoltre, alle amministrazioni articolate sul territorio di **consegnare alle proprie amministrazioni/sedi "periferiche", alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle commissioni elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota.**



**VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU – FAC-SIMILE** di cui all'art.12, comma 2 Parte I

**VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU      FAC-SIMILE di cui all'art.12, comma 2 Parte I**

Amministrazione ..... Comparto ..... Data elezioni .....  
 Indirizzo ..... Comune ..... Provincia ..... Regione .....

Collegio	1) .....		2) .....		3) .....		4) .....		5) .....		Totale Generale	% Validità elezioni
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
Aventi Diritto												
Votanti												

**RISULTATI**

Schede valide ..... Schede bianche ..... Schede nulle .....      **Totale schede scrutinate**

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Nome O.S. proponente						
Voti						

Aventi diritto .....      **RIPARTIZIONE SEGGI**      Seggi da ripartire .....

	Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5	Lista 6
Voti ottenuti						
Seggi assegnati						
Seggi attribuiti						
<b>Totale seggi</b>						

La Commissione Elettorale



**RSU 2022**  
**VOTA FLP**

# **TERZA PARTE**

# **IL PRONTUARIO**



## FIGURE DI RIFERIMENTO

**CANDIDATO:** è il lavoratore che si presenterà nella lista per farsi eleggere nel proprio ufficio di appartenenza;

**LISTA:** modulo prestampato sul quale sono riportati i candidati che parteciperanno alle elezioni;

**PRESENTATORE DI LISTA:** colui che materialmente presenterà all'ufficio o alla commissione elettorale la lista;

**SOTTOSCRITTORI DI LISTA:** sono i lavoratori che firmano una lista (sostengono le candidature ivi riportate);

**COMMISSIONE ELETTORALE:** organismo deputato alla organizzazione ed al controllo dello svolgimento delle consultazioni. I suoi componenti sono designati dai sindacati presentatori di liste.

**COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE:** lavoratore designato dal sindacato presentatore di lista in seno alla Commissione Elettorale;

**SCRUTATORE:** lavoratore designato dal sindacato presentatore di lista che curerà la fase esecutiva delle elezioni.

**COMPONENTE DEL COMITATO DEI GARANTI:** lavoratore designato dal sindacato presentatore di lista che curerà presso la DPL territoriale la fase di eventuali ricorsi d'interesse della FLP.

## ISTRUZIONI IN SINTESI

- 1) **Sin dal 1° febbraio 2022, le OO.SS. possono chiedere**, a tutti gli Enti individuati come sede di RSU, l'**elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto** distintamente per sesso, **nonché sottoelenchi** anch'essi in ordine alfabetico, **articolati** in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU ma possono essere possibili seggi elettorali staccati.
- 2) L'unica **denominazione** per le nostre liste è **FLP**.
- 3) La lista **FLP (scheda 2)** deve essere presentata con lo stesso **simbolo** e la stessa dicitura in tutti i collegi elettorali.
- 4) La **sottoscrizione della lista** deve essere effettuata dai dipendenti in servizio presso la circoscrizione elettorale nel numero minimo necessario in base al regolamento (2% fino a 2000 dipendenti ed 1% con un massimo di 200 per Enti con un numero di dipendenti da 2001 in poi).
  - E' opportuno **far sottoscrivere la lista dal maggior numero possibile di lavoratori**.
  - **Si può sottoscrivere una sola lista**. Poiché non vi è alcuna possibilità di verificare l'autenticità delle firme raccolte, i soggetti che presentano liste potrebbero cercare di inficiare la raccolta di firme altrui. A questo proposito suggeriamo di inserire al fianco della firma almeno la rilevazione degli estremi di un documento di riconoscimento del sottoscrittore di lista.
  - I sottoscrittori della lista **possono essere candidati**.

- 5) Il **presentatore della lista** è un dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale, oppure un dipendente delegato dal sindacato (in tal caso la delega deve essere allegata alla lista).
- **Può essere anche un dirigente sindacale esterno all'ufficio sede di RSU.**
  - **Non può essere candidato.**
  - **Può presentare liste in più sedi di RSU**
  - **La firma del presentatore della lista deve essere autenticata** nei modi di legge o dal responsabile dell'ente
- 6) **Le liste**, sottoscritte dai lavoratori e firmate dal presentatore, **possono anche essere spedite con raccomandata**, che dovrà in ogni caso pervenire alla Commissione elettorale o all'Amministrazione **entro il 25 febbraio 2022.**
- 7) **Possono essere candidati** i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche se a part-time ed i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).
- In ogni ufficio individuato come sede di RSU, potranno essere candidati nella lista **FLP un numero di lavoratori pari a quello dei componenti la RSU da eleggere maggiorato di 1/3.**
  - Nella lista potranno candidarsi lavoratori in servizio presso l'ufficio (o il gruppo di uffici accorpati) sede di RSU, **anche se non iscritti a nessun sindacato;**
  - **Potranno ricandidarsi anche lavoratori già eletti nelle precedenti RSU.**
- 8) La **designazione del componente FLP della Commissione elettorale** va effettuata dal sindacato presentatore di lista, entro **il 16 febbraio 2022** (utilizzando la **scheda 4**) termine ultimo per la costituzione formale o eventualmente aggiunto, **entro il 25 febbraio 2022** termine ultimo per la presentazione delle liste (ipotesi da cercare di evitare).
- Il componente della Commissione elettorale **non può essere candidato.**
  - Il componente della Commissione elettorale **deve essere in servizio presso l'Ufficio** (o il gruppo di uffici accorpati) **sede di RSU.**
  - Si raccomanda di **porre particolare attenzione all'individuazione** del Componente di Commissione Elettorale, essendo questo il ruolo più delicato ed importante al fine di garantirci che le consultazioni avvengano nella totale correttezza e con la necessaria tutela per le nostre liste.

**Per qualsiasi ulteriore spiegazione, sono a vostra disposizione:**

@ **Le segreterie dei Coordinamenti Nazionali della FLP** presso i loro recapiti (vedere all'inizio);

@ **La Segreteria Generale della FLP** – tel. 06 42013410 / 06 42000358 / 06 42010899  
cellulare 393 92 55 731- e-mail: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)  
sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it)

## SCADENZE ED ADEMPIMENTI PIU' IMPORTANTI

### SCADENZE:

<b>31 gennaio 2022</b> <b>lunedì</b>	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
<b>1° febbraio 2022</b> <b>martedì</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;</li> <li>• contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste</li> </ul>
<b>10 febbraio 2022</b> <b>giovedì</b>	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
<b>16 febbraio 2022</b> <b>mercoledì</b>	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
<b>25 febbraio 2022</b> <b>venerdì</b>	termine per la presentazione delle liste elettorali
<b>24 marzo 2022</b> <b>giovedì</b>	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
<b>5-6-7 aprile 2022</b> <b>Mart-merc-giov</b>	votazioni
<b>8 aprile 2022</b> <b>venerdì</b>	scrutinio
<b>8-14 aprile 2022</b> <b>Da ven a gio</b>	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
<b>19-27 aprile 2022</b> <b>Da mart a merc</b>	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

## ELENCO DELLA MODULISTICA

SCHEDA N°	MOTIVO
1	Richiesta elenchi
2	Lista
3	Accettazione candidatura
4	Designazione componente FLP nella commissione elettorale
5	Designazione scrutatori
6	Designazione comitato garanti
7	Ricorso commissione elettorale prima della elezione
8	Ricorso commissione elettorale dopo elezione
9	Ricorso comitato garanti
10	Logo FLP a colori per elezioni

### ADEMPIMENTI PER LE PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- Scelta dei candidati
- Sottoscrizione liste
- Presentazione liste

### ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI ELETTORALI

- Designazione del componente della Commissione Elettorale
- Designazione degli Scrutatori
- Designazione del componente del Comitato dei Garanti

### ALTRI TERMINI

<b>Affissione all'albo del verbale delle Elezioni</b>	Per 5 giorni dopo le elezioni
<b>Proclamazione dei risultati</b>	Trascorsi i 5 giorni di affissione del verbale, nel caso non siano stati presentati ricorsi
<b>Ricorsi alla Commissione Elettorale</b>	Nei 5 giorni di affissione nell'albo dei risultati
<b>Esame dei ricorsi presentati alla Commissione Elettorale</b>	Entro 48 ore dalla presentazione
<b>Termine per la presentazione del ricorso al Comitato dei Garanti</b>	Entro 10 giorni dalla decisione della Commissione Elettorale
<b>Termine per espressione parere del Comitato dei Garanti</b>	10 giorni

**SCHEDA ESPLICATIVA – Comparti Funzioni Centrali e PCM**

Componenti RSU da eleggere			Lista FLP			
Dipendenti in forza all'Ente	ACQ 07.08.1998 + ACQI 03.11.1998	Totali Componenti da eleggere	Numero massimo dei candidati	Firme 2% minimo	Dipendenti in forza all'Ente	Preferenze
SINO A 50	3	3	4	1	SINO A 50	1
Da 51 a 100	5	5	7	2	DA 51-100	1
Da 101 a 200	7	7	9	3	DA 101-150	1
				4	DA 151-200	
Da 201 a 500	7+3	10	13	5	DA 201-250	2
				6	DA 251-300	
				7	DA 301-350	
				8	DA 351-400	
				9	DA 401-450	
Da 501 a 800	10+3	13	17	10	DA 451-500	2
				11	DA 501-550	
				12	DA 551-600	
				13	DA 601-650	
				14	DA 651-700	
Da 801 a 1100	13+3	16	21	15	DA 701-750	2
				16	DA 751-800	
				17	DA 801-850	
				18	DA 851-900	
				19	DA 901-950	
Da 1101 a 1400	16+3	19	25	20	DA 951-1000	2
				21	DA 1001-1050	
				22	DA 1051-1100	
				23	DA 1101-1150	
				24	DA 1151-1200	
Da 1401 a 1700	19+3	22	29	25	DA 1201-1250	2
				26	DA 1251-1300	
				27	DA 1301-1350	
				28	DA 1351-1400	
				29	DA 1401-1450	
Da 1701 a 2000	22+3	25	33	30	DA 1451-1500	2
				31	DA 1501-1550	
				32	DA 1551-1600	
				33	DA 1601-1650	
				34	DA 1651-1700	
				35	DA 1701-1750	2
				36	DA 1751-1800	
				37	DA 1801-1850	
				38	DA 1851-1900	
				39	DA 1901-1950	
				40	DA 1951-2000	